

Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)

Revisione totale

Rapporto esplicativo

30 giugno 2009

Sommario

IN SINTESI.....	5
I. PERCHÈ UNA REVISIONE TOTALE ?.....	6
1. Allineamento al rivisto „Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni“ (MoPEC 2008)	6
2. Programma nazionale di risanamento degli edifici dal 2010	6
3. Tre revisioni parziali – numerosi atti parlamentari e molte risoluzioni in Gran Consiglio	6
4. Un crescente dinamismo richiede maggiore flessibilità	8
II. SITUAZIONE DI PARTENZA, CONDIZIONI QUADRO E TENDENZE	9
1. La politica energetica e climatica europea.....	9
2. L’ambito nazionale	9
2.1 Tendenza nazionale: visione di una „società da 2’000 watt“	9
2.2 Politica energetica del Consiglio federale – obiettivo a lungo termine e misure a media scadenza	10
2.3 Piani d’azione del Consiglio federale	11
2.4 La politica svizzera post Kyoto	11
2.5 Iniziative pendenti.....	11
2.6 Revisione in corso della Legge sul CO ₂	12
2.7 EnergiaSvizzera dopo il 2010	12
2.8 Programma nazionale di risanamento degli edifici dal 2010	12
2.9 Rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC)	13
2.10 Legge federale sull’energia e contributi globali.....	13
3. Basi armonizzate della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (CDCE).....	14
3.1 Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2008)	14
3.2 Modello promozionale armonizzato dei Cantoni (MPA).....	15
3.3 Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)	15
3.4 MINERGIA.....	16
III. POLITICA ENERGETICA PRATICATA DAL CANTONE DEI GRIGIONI FINORA (efficienza energetica ed energie rinnovabili)	17
1. Successo dei programmi promozionali	17
2. Edifici MINERGIA.....	19
3. Informazione e consulenza	19
4. La politica energetica grigione nel confronto intercantonale	19
IV. SPAZIO DI MANOVRA PER UNA POLITICA CANTONALE SULL’ENERGIA IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E ENERGIE RINNOVABILI.....	20
1. Osservazioni preliminari	20
2. Le competenze nell’articolo sull’energia ancorato nella Costituzione federale (art. 89 Cost.)	20
3. Reali limitazioni del margine di manovra per regolamentazioni cantonali.....	21
4. Possibili ambiti di manovra, misure dei Cantoni e relativa valutazione.....	22
4.1 Costruzioni nuove.....	22
4.2 Risanamento di edifici esistenti.....	25
4.3 Energie rinnovabili, impiantistica e recupero del calore residuo negli edifici	26
4.4 Ottimizzazione del funzionamento negli edifici cantonali.....	27
4.5 Energie rinnovabili fuori dagli edifici.....	27
4.6 Processi industriali	27
4.7 Formazione e perfezionamento	27
4.8 Ambiti di politica settoriale.....	28
4.9 Strumenti fiscali (introduzione di una tassa d’incentivazione)	28

V.	INDIRIZZO DI MASSIMA DEL NUOVO ORDINAMENTO	31
1.	Legislazione orientata all'efficacia	31
2.	Obiettivi e principi.....	32
3.	Strumenti legali	33
4.	Rapporto con altri programmi promozionali	34
5.	Esecuzione.....	34
6.	Diritto d'attuazione	34
7.	Ricapitolazione	35
VI.	BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN.....Fehler! Textmarke nicht definiert.	
1.	Energiegesetz des Kantons Graubünden (BEG)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.	Änderung bisherigen Rechts.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
VII.	RIPERCUSSIONI D'ORDINE FINANZIARIO E DI PERSONALE	46
VIII.	PRESA IN CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPI CFLAD	47
	APPENDICI.....	48
1)	Bozza programma di misure per il primo periodo-obiettivo (2011 - 2015)	48
2)	Bozza Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)	48
3)	Bozza atto abrogativo Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (OGE)	48
4)	LGE Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente; CSC 820.200).....	48
5)	OGE Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente; CSC 820.210).....	48
6)	Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2008).....	48
7)	Questionario	48

Abbreviazioni e sigle

CAPE-N	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale
CAPE-S	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati
CDCE	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
CECE	Certificato energetico cantonale degli edifici (disponibile dalla seconda metà del 2009)
CISR	Conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda
Cost.	Costituzione federale
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DER	Disposizioni esecutive sui requisiti energetici per edifici e impianti tecnico-abitativi (CSC 820.215)
GWh	Gigawattora
KW	Chilowatt
LAEI	Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7)
LEne	Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (RS 730.0)
LGE	Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni, Legge grigione sull'energia (CSC 820.200)
MoPEC	Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni 2008
MPA	Modello promozionale armonizzato dei Cantoni 2007
MW	Megawatt
OEn	Ordinanza federale sull'energia del 7 dicembre 1998 (RS 730.01)
OGE	Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni, Ordinanza grigione sull'energia (CSC 820.210)
RIC	Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi
UE	Unione europea
UET	Ufficio dell'energia e dei trasporti dei Grigioni
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFE	Ufficio federale dell'energia

IN SINTESI

Con il presente progetto di revisione totale della Legge cantonale sull'energia (Legge grigione sull'energia, LGE) la legge in vigore datata 1993, nel frattempo già rivista in tre occasioni, viene adeguata alle mutate condizioni quadro nel campo della politica energetica. Nell'ambito di questo rimaneggiamento si dà seguito agli sviluppi intervenuti nel settore energetico, si attuano svariati atti parlamentari e si tiene conto delle dinamiche che caratterizzeranno la politica energetica.

Rifacendosi al margine di manovra e alle direttive della legislazione federale, questa revisione totale si concentra principalmente sulle misure di efficienza energetica nel settore degli edifici, nonché sull'impiego di energie rinnovabili all'interno e all'esterno degli edifici. Per quanto riguarda le normative e gli standard edilizi, la legislazione cantonale riprende ampiamente il „Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2008)“ rielaborato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'energia (CDCE), conseguendo così anche l'auspicata armonizzazione fra i Cantoni.

La presente bozza per la nuova legge è impostata secondo i principi di una legislazione orientata all'efficacia. Il Gran Consiglio prescrive gli obiettivi e determina le tappe intermedie da seguire per conseguire gli obiettivi prefissi. La pianificazione energetica concezionale corredata del relativo programma politico e la determinazione delle misure da adottare competono al Governo. Esso elabora un concetto energetico pluriennale che illustra come devono essere conseguiti gli obiettivi. Il concetto contempla anche un controllo dell'efficacia risp. degli effetti, nonché una previsione per il periodo che segue. Se si dovesse delineare uno sviamento degli obiettivi, le misure andranno adeguate al fine di correggerne lo sviluppo.

Al centro del progetto di legge c'è la chiara volontà di trattare le risorse energetiche con razionalità e all'insegna della sostenibilità, in primo luogo riducendo il consumo di energie fossili e sostituendole con energie rinnovabili. A lungo termine la legge mira a conseguire gli obiettivi di una società da 2'000 watt. Con l'aiuto di obiettivi intermedi vincolanti, già dal 2011 si intende diminuire il fabbisogno massimo di energia termica consentito per i nuovi edifici del 40% rispetto ad oggi, il che corrisponde approssimativamente all'attuale standard minergia senza ventilazione controllata. Attraverso ulteriori interventi di riduzione, entro il 2020 il fabbisogno di energia termica nelle nuove costruzioni non dovrà superare quello attualmente in vigore per gli edifici minergia-P. Inoltre gli obiettivi intermedi prescrivono, per gli edifici residenziali già esistenti, una riduzione complessiva del consumo di energie fossili del 10% entro il 2020 (del 25% entro il 2035) e in aggiunta l'impiego di energie rinnovabili in ragione del 10% (del 40% entro il 2035) in sostituzione delle risorse fossili. Il conseguimento di questi obiettivi dovrà essere garantito, oltre che dalle prescrizioni, prevalentemente da incentivi finanziari mirati per la messa in atto di provvedimenti su base volontaria.

Con questa revisione di legge si crea la base per permettere alla politica energetica cantonale di fare un ulteriore balzo in avanti. Si riduce in via duratura il consumo di energie fossili e si incentiva fortemente il passaggio alle risorse rinnovabili. Accanto alla creazione di un valore aggiunto nell'intero Cantone, si contribuisce in maniera importante agli obiettivi di contenimento della politica ambientale.

I. PERCHÈ UNA REVISIONE TOTALE ?

1. Allineamento al rivisto „Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni“ (MoPEC 2008)

Da tempo l'industria, l'artigianato come pure gli architetti e i pianificatori chiedono normative edilizie armonizzate a livello intercantonale nel settore energetico. Di conseguenza già nel 1992 la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDCE) ha elaborato un „Modello di ordinanza 1992“. Trattasi di un „pacchetto globale“ di prescrizioni della legislazione sull'energia nel settore degli edifici elaborato collettivamente dai Cantoni sulla base della loro esperienza operativa. Questo pacchetto di misure rispetta i requisiti minimi dettati dal diritto federale, tiene conto dell'evoluzione tecnica e su questa base definisce standard e moduli. In quest'ottica le disposizioni tipo costituiscono il “denominatore comune” fra i Cantoni. L'ordinanza modello dei Cantoni del 1992 è stata sostituita, nell'anno 2000, dal „Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni“ (MoPEC 2000). La revisione di queste prescrizioni era originariamente prevista per il 2010. La necessità di intervenire nella politica energetica e ambientale e il progresso tecnico hanno però indotto la CDCE a rivedere completamente le prescrizioni tipo già nel 2007 e a presentare la nuova versione ai Cantoni nella primavera 2008 (MoPEC 2008; cfr. www.endk.ch). Per garantire l'armonizzazione, ora i Cantoni sono tenuti a riprendere il MoPEC nel proprio diritto cantonale. Una parte dei Cantoni ha già avviato questa fase di allineamento, la maggior parte tuttavia procederà alle necessarie revisioni negli anni 2009/2010, come nel caso del Cantone dei Grigioni.

2. Programma nazionale di risanamento degli edifici dal 2010

Nel corso delle sessioni di giugno 2009 il Parlamento federale ha deciso la destinazione parzialmente vincolata dei proventi della tassa sul CO₂. È previsto di utilizzare i mezzi a destinazione vincolata per un „Programma nazionale di risanamento degli edifici“ concepito sul lungo periodo. La strutturazione del programma spetta ai Cantoni. Si chiede tuttavia un'armonizzazione a livello svizzero. Per questa ragione la CDCE prepara l'organizzazione esecutiva, nonché criteri e incentivi uniformati. Ciò presuppone adeguamenti dei programmi d'incentivazione cantonali.

3. Tre revisioni parziali – numerosi atti parlamentari e molte risoluzioni in Gran Consiglio

La vigente legislazione cantonale sull'energia risale al 1993 e da allora è stata oggetto di tre revisioni parziali (2000, 2006 e 2008), che ne hanno intaccato la consistenza e la leggibilità. Inoltre negli ultimi anni è chiaramente cresciuta la consapevolezza per la politica energetica, il che ha prodotto un forte dinamismo. Lo testimoniano tra l'altro il crescente numero di atti parlamentari in materia di politica energetica e le risoluzioni del Gran Consiglio circa le „Priorità di sviluppo e gli obiettivi 2009-2012 (linee guida)“ come pure le decisioni sul budget riferite al settore energetico 2008 e 2009:

2004	Incarico Montalta concernente il completamento della Legge sull'energia (sfruttamento dell'energia solare per la produzione di calore)
	Incarico Thomann concernente l'esame e la promozione dell'utilizzo di legna e di riscaldamenti a legna per edifici cantonali e sussidiati
2005	Incarico Kleis-Kümin concernente l'alimentazione di un fondo per la promozione di progetti innovativi nell'ambito dell'utilizzo del legno quale fonte energetica risp. di riscaldamenti a legna
	Domanda (ora delle domande) Noi concernente le tasse di standard di edifici (MINERGIA, casa passiva)
2006	Domanda (ora delle domande) Stoffel concernente lo sfruttamento di energia eolica
	Incarico Casty concernente la linea di teleriscaldamento GEVAG Trimmis - Coira nord
	Revisione parziale della Legge grigione sull'energia
2007	Interpellanza Parpan concernente i risanamenti termici di edifici esistenti e l'efficienza energetica
	Incarico Feltscher concernente un Cantone dei Grigioni efficiente dal punto di vista energetico
	Interpellanza Thöny concernente la pianificazione di un'ulteriore centrale termoelettrica a biomassa a Domat/Ems
	Priorità di sviluppo 17/17; preventivo 2008; obiettivi 2009-2012 (linee guida)
2008	Domanda (ora delle domande) Jäger concernente diffusori di calore
	Incarico Frazione PS concernente la promozione dell'energia eolica
	Incarico Commissione CATE concernente l'efficienza energetica per gli edifici grigionesi
	Incarico Frazione PS concernente la proibizione dei riscaldamenti elettrici
	Preventivo 2009
2009	Proposta di decreto diretto Feltscher per un'iniziativa cantonale concernente la promozione del risanamento energetico
	Incarico Feltscher concernente l'efficienza energetica quale motore economico
	Incarico Thöny concernente il sostegno della congiuntura tramite un programma cantonale di risanamento degli edifici

Un'analisi mostra che sono auspiccate ampie misure promozionali nel settore degli edifici e delle energie rinnovabili. Il Gran Consiglio ritiene idonei gli attuali meccanismi cantonali di incentivazione e pertanto vanno applicati – tenendo conto delle mutate condizioni quadro – anche in futuro. Il Gran Consiglio si dimostra ricettivo anche nei confronti della promozione di ulteriori misure, vale a dire provvedimenti che vanno oltre il requisito di legge, secondo il principio “esigere e incoraggiare”. Inoltre è consapevole che una maggiore promozione richiede risorse finanziarie e di personale supplementari. In parte delle proprie risposte agli atti parlamentari il Governo si è già detto disposto ad esaminare le questioni sollevate nel quadro di una revisione della Legge grigione sull'energia e, per quanto appropriato nel merito, a dar loro seguito.

4. Un crescente dinamismo richiede maggiore flessibilità

La politica energetica e climatica è da annoverare fra le maggiori sfide dei prossimi decenni. In questo ambito si rileva a tutti i livelli statali internazionali e nazionali un forte dinamismo politico, che si manifesta in numerose decisioni di modifiche di legge, lanci di programmi e risorse. A tratti si parla di una nuova „rivoluzione industriale“. Le norme e gli investimenti dello Stato in misure di efficienza energetica come pure in nuove tecnologie sono ritenuti urgenti non solo per ragioni di politica ambientale. Devono pure contribuire al superamento delle crisi economiche e alla creazione di nuovi posti di lavoro a lunga durata. In breve: la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e l’efficienza dell’impiego dell’energia saranno oggetto di un grande dinamismo anche in un prossimo futuro. Occorre tuttavia precisare che importanti fattori sfuggono al controllo politico diretto (per es. l’evoluzione demografica, la crescita economica, il numero di persone attive, il prezzo del petrolio, l’aumento della superficie degli edifici, l’intensificarsi del traffico, il surriscaldamento dell’atmosfera e il progresso tecnologico). A dipendenza di questi parametri la politica sarà chiamata anche in futuro a rapidi interventi. Le nuove legislazioni cantonali in ambito energetico dovranno quindi essere concepite in modo tale da poter reagire con flessibilità e tempestività al mutamento delle situazioni.

Ciò richiede una legislazione moderna, nella quale gli obiettivi e l’indirizzo di base siano definiti a livello di legge, mentre le competenze per il conseguimento degli obiettivi siano delegate all’Esecutivo. Solo così è garantita la capacità di reagire in maniera flessibile, tempestiva e materialmente opportuna, con misure adeguate, ai mutamenti delle condizioni. Questo obiettivo è perseguibile unicamente nel quadro di una revisione totale degli atti legislativi attualmente in vigore in campo energetico.

II. SITUAZIONE DI PARTENZA, CONDIZIONI QUADRO E TENDENZE

1. La politica energetica e climatica europea

Il futuro della politica energetica e climatica è uno dei temi globali centrali. Il periodo del Protocollo di Kyoto di scade nel 2012. Attualmente sono in corso a livello internazionale negoziati post Protocollo di Kyoto, con i quali si cerca di coinvolgere negli obblighi di riduzione Paesi come la Cina, l'India o gli Stati Uniti d'America (USA), che finora non hanno aderito. La Conferenza dell'ONU sul clima avrà luogo a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre 2009.

L'Unione europea (UE) ha formulato una visione per la propria politica energetica: entro il 2050 l'Europa dovrà trasformarsi in un'economia all'insegna dell'efficienza energetica e dell'uso contenuto di carbonio. Ciò presuppone una „nuova rivoluzione industriale“ („Green Deal“). Per concretizzare questa visione l'UE ha varato un ampio pacchetto in materia di clima e energia. Entro il 2020 (confrontato al 1990) intende ridurre del 20% le proprie emissioni di CO₂ e diminuire del 20%, grazie all'impiego efficiente dell'energia, il consumo energetico nell'area UE. Inoltre, entro il 2020, vuole incrementare al 20% la quota di energie rinnovabili al mix di fonti energetiche dell'UE.

Benché l'attuazione della politica climatica ed energetica integrata dell'UE implichi grandi difficoltà e ritardi, essa costituisce certamente un trend. L'UE ha ripetutamente confermato la propria volontà politica di fungere da pioniere nella tutela del clima e conseguentemente nel contenimento delle emissioni serra come pure nell'incentivazione delle energie rinnovabili. Tramite la propria legislazione di rilevanza climatica ed energetica ha preparato il terreno.

2. L'ambito nazionale

2.1 Tendenza nazionale: visione di una „società da 2'000 watt“

Cosa significa „società da 2'000 watt“?

Nella visione della „società da 2'000 watt“ il consumo di energia primaria per persona deve attestarsi – mantenendo una qualità di vita paragonabile a quella attuale – sui 2'000 watt. Oggi in Svizzera il consumo di energia pro capite medio è di 5'000 watt più 1'000 watt sotto forma di „energia grigia“ importata. Il consumo di 6'000 watt corrisponde, convertito in olio da riscaldamento, ad un consumo continuo di 0.6 litri all'ora e, su un intero anno, a circa 5300 litri. A livello mondiale il consumo pro capite ammonta a circa 2'000 watt. Se questo consumo resterà stabile su scala mondiale come requisito minimo, nei Paesi occidentali il consumo andrà drasticamente ridotto.

Fonte: D. Spreng, M. Semadeni, Energie, Umwelt und die „2000-Watt-Gesellschaft“, Cepe Working Paper no. 11, dicembre 2001

In più Cantoni come pure a livello federale viene perseguita la visione della società da 2'000 watt. Ai sensi di uno sviluppo sostenibile si tracciano percorsi su come favorire l'affermarsi di un uso energetico efficiente e su come raggiungere, entro il 2050, il limite del consumo energetico dei 2'000 watt a persona. Questo obiettivo a lunga scadenza richiede la riduzione persistente dei gas determinanti l'effetto serra (in primis CO₂) a 1 t pro capite, la copertura del

consumo energetico di 500 watt a testa con fonti fossili e di 1'500 watt a persona con fonti rinnovabili. Oggi però il consumo energetico medio pro capite in Svizzera è il triplo del valore auspicato (oggi nell'Europa occidentale si consumano circa 6'000 watt a persona, in Etiopia soltanto 500 watt, negli USA 12'000 watt). La seguente illustrazione mostra come il limite dei 2000 watt possa essere ottenuto soltanto grazie al potenziale tecnico di riduzione (potenziali per l'incremento dell'efficienza energetica). Per questi potenziali è disponibile sufficiente energia da vettori non fossili.




Illustrazione 1: il fabbisogno di energia in Svizzera ammonta oggi a 6'000 watt a persona. Questa grafica mostra il potenziale sviluppo fino alla società da 2'000 watt.
Fonte: <http://www.novatlantis.ch>

2.2 Politica energetica del Consiglio federale – obiettivo a lungo termine e misure a media scadenza

All'interno della politica energetica del Consiglio federale va fatta la distinzione fra obiettivo a lungo termine e misure a breve scadenza. Sul lungo periodo il Consiglio federale imposta la propria politica al conseguimento della società da 2'000 watt. Per concretizzare la società da 2'000 watt devono essere sfruttati in particolare i potenziali per l'incremento dell'efficienza energetica (per es. risanamento di edifici) e per lo sviluppo di nuove tecnologie (per es. mobilità). Onde ridurre la sollecitazione dell'ambiente, riveste centrale importanza anche l'incentivazione di energie rinnovabili.

Nella propria politica sull'energia a medio termine il Consiglio federale si basa sulle prospettive energetiche 2035 elaborate dall'Ufficio federale dell'energia. Stando a queste prospettive, alla luce del crescente consumo energetico le misure di politica energetica praticate finora non bastano a garantire un approvvigionamento energetico sicuro della Svizzera a medio e lungo termine. In materia di elettricità incombe la minaccia di una carenza nella fornitura a seguito della scadenza dei contratti di importazione a lungo termine e della limitata durata di funzionamento delle centrali atomiche. Per colmare il deficit energetico che va delineandosi, il Consiglio federale ha varato nel febbraio 2007 una nuova politica energetica. La strategia si fonda su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, grandi centrali e la politica esterna

in materia di energia. Il Consiglio federale vede di buon occhio le centrali combinate a gas unicamente quale soluzione transitoria a copertura dei restanti deficit nella produzione di corrente.




Illustrazione 2: i quattro pilastri della politica energetica della Confederazione

Questa politica energetica del Consiglio federale necessita di una maggiore concretizzazione da attuarsi con piani d'azione, rapporti, atti legislativi e simili. Il tutto dev'essere sempre bilanciato con parametri che sfuggono all'influsso diretto della politica.

2.3 Piani d'azione del Consiglio federale

Il 21 febbraio 2008 il Consiglio federale ha emesso i piani d'azione „Energie rinnovabili“ e „Efficienza energetica“. I piani d'azione si basano sulla politica energetica della Confederazione e intendono contribuire all'adempimento degli obiettivi di Kyoto. I piani d'azione si compongono di un pacchetto di misure: incentivi (per es. sistema di bonus nella tassazione delle automobili), misure d'incentivazione dirette (per es. programma nazionale per il risanamento di edifici) e prescrizioni e standard minimi (per es. divieto di usare lampadine a incandescenza dal 2012).

2.4 La politica svizzera post Kyoto

La base legale per la politica climatica della Svizzera decade con la conclusione del cosiddetto periodo del Protocollo di Kyoto a fine 2012. Per questa ragione vanno sviluppate nuove basi in sintonia con l'evoluzione internazionale. Il quadro internazionale verrà definito soltanto dopo la Conferenza ONU sul clima del dicembre 2009 a Copenhagen. Tuttavia sono già in corso preparativi per quella che sarà la politica svizzera post Kyoto. A questo proposito serve in particolare la revisione della Legge sul CO₂ (cfr. cifra 2.5 qui di seguito).

2.5 Iniziative pendenti

Nel febbraio 2008 è stata depositata presso la Cancelleria federale, corredata di 115'689 firme autenticate, l'iniziativa popolare „per un clima sano“. Essa prevede la seguente modifica della Costituzione federale (Cost.):

Art. 89a (nuovo) Protezione del clima

¹ La Confederazione e i Cantoni conducono un'efficace politica climatica. Provvedono affinché la quantità delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra a livello nazionale si riduca entro il 2020 almeno del 30 per cento rispetto al 1990. La Confederazione fissa obiettivi intermedi.

² La legislazione esecutiva si fonda sull'articolo 89 capoversi 2-4; si concentra sull'efficienza energetica e sulle nuove energie rinnovabili.

Già nell'autunno 2007 il Gruppo parlamentare PPD aveva inoltrato un'iniziativa parlamentare dal seguente tenore:

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della Legge sul Parlamento, presentiamo un'iniziativa parlamentare che chiede il seguente adeguamento della Legge sul CO₂. Nelle nuove disposizioni devono essere contenuti i seguenti elementi:

1. la Confederazione, i Cantoni e i comuni attuano una politica di protezione del clima efficace e provvedono affinché, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra di origine antropogenica siano ridotte, a livello nazionale, di almeno il 20 per cento rispetto alla situazione del 1990, in sintonia con le decisioni dell'Unione europea;
2. le misure previste si basano sull'articolo 89, capoversi 2 - 4 della Costituzione federale; promuovono il risparmio energetico e le energie rinnovabili, in particolare l'energia idraulica.

Le Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE) di entrambe le Camere sostengono in linea di principio l'iniziativa parlamentare, tuttavia ne hanno sospeso la trattazione fino all'emanazione del messaggio del Consiglio federale sulla revisione della Legge sul CO₂.

2.6 Revisione in corso della Legge sul CO₂

Da metà dicembre 2008 a metà marzo 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione il disegno per una revisione della Legge sul CO₂. Con la revisione mette sul tavolo della discussione due possibili modi di procedere. Il Consiglio federale intende impostare la revisione della Legge sul CO₂ come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per un clima sano“.

2.7 EnergiaSvizzera dopo il 2010

EnergiaSvizzera è il programma per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (programma che fa seguito al piano d'azione „Energia2000“). Trattasi di uno strumento di gestione e coordinazione dell'Amministrazione federale. Non costituisce però né una base legale per singoli interventi né una concessione di credito, bensì uno strumento che consente un modus operandi finalizzato delle autorità federali, nei limiti delle loro competenze, e l'impiego di mezzi da diverse posizioni a preventivo, che funge da base per la collaborazione con i Cantoni, le istituzioni della formazione e della ricerca, con l'economia e i privati e che ha dato e dà spunto per intraprendere molteplici attività con obiettivi armonizzati.

2.8 Programma nazionale di risanamento degli edifici dal 2010

Da anni la CDCE incoraggia la creazione di un programma nazionale sul lungo periodo per il risanamento degli edifici. Nell'Assemblea federale sono pendenti atti parlamentari, che mirano

alla formulazione di un programma di questo genere e al relativo finanziamento. In primo piano spicca la destinazione semivincolata della già vigente tassa sul CO₂. Un terzo dei proventi di questa tassa, per un massimo tuttavia di 200 milioni di franchi l'anno, va impiegato per un risanamento all'insegna dell'efficienza energetica degli edifici residenziali e di servizio già esistenti. Di questa quota, nuovamente un terzo al massimo deve essere utilizzato per la promozione di energie rinnovabili nel settore dei fabbricati, nell'impiantistica degli edifici e nel recupero del calore residuo.

A fine 2008 la CDCE ha avviato accertamenti per l'organizzazione, la formulazione dei criteri e la definizione degli incentivi per il programma. Entro inizio 2010 il programma di risanamento degli edifici dovrà essere pronto per la messa in atto. La direzione strategica competerà ai Cantoni e alla Confederazione, eventualmente in collaborazione con l'economia, per quanto parteciperà finanziariamente al progetto.

2.9 Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)

Nel marzo 2007, nell'ambito dell'adozione della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LA-EI), il Parlamento federale ha rivisto anche la Legge sull'energia (LEne). La versione rivista della legge prescrive, entro il 2030, un aumento di almeno 5'400 Gwh della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal fine è previsto un pacchetto di misure per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nel settore dell'elettricità. La colonna portante di questo pacchetto è la remunerazione, a copertura dei costi, per l'immissione in rete di corrente elettrica (RIC) prodotta da energie rinnovabili. Per compensare la differenza fra l'entità della retribuzione e il prezzo del mercato vengono stanziati circa 247 milioni di franchi l'anno. La RIC è prevista per tecnologie quali forza idrica (fino a 10 megawatt), energia solare (fotovoltaica), energia eolica, geotermia, energia da biomassa e da scorie di biomassa. Le tariffe per la remunerazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili vengono fissate sulla base di impianti di riferimento in funzione della tecnologia e della classe di prestazione e la loro durata si estende, a dipendenza della tecnologia, dai 20 ai 25 anni.

2.10 Legge federale sull'energia e contributi globali

La Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998 contempla normative che devono essere rispettate all'atto di formulare le prescrizioni cantonali in materia energetica. L'art. 9 LEne recita quanto segue, rilevante è soprattutto il catalogo al cpv. 3:

Art. 9 Edifici

¹ Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'impiego di energie rinnovabili.

² I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e sostengono l'attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine tengono conto del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.

³ I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

- a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda;
- b. l'installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;
- c. le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori;
- d. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovi essenziali negli edifici esistenti.

La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per l'incentivazione dell'impiego dell'energia e del ricupero del calore residuo (art. 13 LENE). I contributi globali vengono erogati ai Cantoni che dispongono di programmi propri per la promozione di misure per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, nonché per l'utilizzo di energie rinnovabili e il ricupero del calore residuo. La loro entità si conforma alla disponibilità delle risorse cantonali e all'efficacia del programma promozionale cantonale.

3. Basi armonizzate della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDCE)

3.1 Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2008)

In riferimento alle disposizioni legislative sull'energia la CDCE ha elaborato un primo „Modello di ordinanza 1992“ nell'anno 1992. Nel 2000 questa normativa tipo è stata sostituita dal „Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni“ (MoPEC 2000). Trattasi di un „denominatore comune“ fra i Cantoni, che osserva le direttive minime della legislazione federale, tiene conto dello sviluppo tecnico e sulla base di ciò definisce standard e moduli. Nel 2007 la CDCE ha sottoposto il „MoPEC“ a una revisione totale e nella primavera 2008 ha licenziato, all'attenzione dei Cantoni, le nuove prescrizioni (www.endk.ch). In futuro le nuove costruzioni non dovranno consumare più dell'equivalente di 4,8 litri di olio da riscaldamento sotto forma di energia termica all'anno e pro metro quadrato di superficie complessiva. Questo inasprimento è giustificato, poiché le misure necessarie in ambito della costruzione e dell'impiantistica sono economiche e hanno dato buon esito nei fabbricati usuali. Le prescrizioni tipo (MoPEC) corrispondono ai requisiti minimi per gli edifici. In alternativa i proprietari di case e gli investitori hanno a disposizione gli standard, già ben introdotti, MINERGIA e MINERGIA-P.




Illustrazione 3: fabbisogno di calore per edifici nuovi in litri di equivalente dell'olio da riscaldamento pro m² di superficie abitabile

Il MoPEC 2008 è strutturato a moduli. Ciò permette ai Cantoni di inserire nel proprio dispositivo legislativo quelle prescrizioni che corrispondono alle loro peculiarità strutturali-insediative e climatiche. Anche il Cantone dei Grigioni riprenderà il più ampiamente possibile queste disposizioni armonizzate (con pochi adeguamenti alle nostre particolari condizioni climatiche come pure alle strutture esecutive e alla ripartizione delle competenze fra Cantone e comuni).

Moduli del MoPEC 2008	
1	Modulo base (incl. certificato energetico degli edifici)
2	Conteggio individuale delle spese di riscaldamento (CISR) negli edifici esistenti
3	Energia elettrica (SIA 380/4)
4	Riscaldamenti all'aperto/piscine esterne
5	Residenze secondarie
6	Attestato di esecuzione conforme
7	Pianificazione energetica
8	Sfruttamento del suolo/isolamento termico

3.2 Modello promozionale armonizzato dei Cantoni (MPA)

Giusta l'art. 15 cpv. 2 LEn e i Cantoni dotati di propri programmi promozionali ricevono contributi globali tesi all'incentivazione di misure per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché per l'uso di energie rinnovabili e del calore residuo. La strategia dei Cantoni nel quadro del programma EnergiaSvizzera prevede che i Cantoni sviluppino e applichino un „Modello promozionale armonizzato (MPA)“. Nel 2003 è stata elaborata una prima versione di questo modello armonizzato dei Cantoni e nel 2007 è stata aggiornata agli sviluppi degli ultimi anni. Attualmente il MPA è di nuovo oggetto di revisione; ciò in vista del programma nazionale di risanamento degli edifici.

3.3 Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)

Nel secondo semestre 2009 la CDCE introdurrà un „Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)“ standardizzato a livello svizzero. Questa certificazione si concentra su dati relativi allo stato energetico dell'edificio e avrà un'impostazione semplice e a buon mercato. Analogamente all'etichetta energetica, già in vigore nel mercato degli apparecchi e dei veicoli, anche il CECE indicherà di quanta energia un edificio residenziale, con utilizzo standard, necessita per il riscaldamento, l'acqua calda, l'illuminazione e altri dispositivi di consumo elettrico. Il CECE crea un confronto con altri fabbricati e fornisce indicazioni per interventi di miglioramento.

Per il proprietario della casa il CECE è uno strumento d'informazione facoltativo, che egli può allestire per esempio in vista di risanamenti o passaggio di proprietà. Ha la scelta fra una versione „soft“ e il CECE ufficiale. La versione „soft“ può essere allestita autonomamente in

internet sulla base dei dati disponibili (prima impressione). Per contro il CECE ufficiale può essere compilato unicamente da specialisti debitamente formati e accreditati.

3.4 MINERGIA

MINERGIA è un label di qualità sviluppato dai Cantoni per edifici nuovi e risanati. L'etichetta è gestita in comune dall'economia, dai Cantoni e dalla Confederazione (associazione) ed è protetta da abusi. Il tutto ruota attorno al comfort – il comfort abitativo e lavorativo degli utenti dell'edificio. Questo comfort viene reso possibile da un involucro edilizio di alta qualità e da un'aerazione sistematica. Il consumo specifico di energia fa stato quale valore di riferimento per quantificare la qualità edilizia richiesta. Ne consegue una valutazione affidabile. Conta unicamente l'energia finale immessa. Lo standard edilizio MINERGIA gode di ampia accettazione.

Standards	Comfort e efficienza energetica	Comfort e efficienza energetica accresciuta	Salute ed ecologia edilizia
MINERGIA	x		
MINERGIA-P		x	
MINERGIA-ECO	x		x
MINERGIA-P-ECO		x	x

Illustrazione 4: panoramica degli standards MINERGIA negli edifici

III. POLITICA ENERGETICA PRATICATA DAL CANTONE DEI GRIGIONI FINORA (efficienza energetica ed energie rinnovabili)

1. Successo dei programmi promozionali

Dal 1994 ad oggi il Cantone dei Grigioni ha versato contributi dell'ordine di circa 16.5 milioni di franchi per 850 risanamenti termotecnici di edifici. Gli investimenti connessi a questi interventi ammontano a oltre 220 milioni di franchi. Di conseguenza in media sono stati erogati pro oggetto quasi 19'500 franchi di incentivi e investiti 260'000 franchi. Grazie a questi risanamenti il consumo di energia per ogni oggetto ha potuto essere dimezzato a circa 80 kWh/m² di superficie di riferimento energetica. Se si sommano i risparmi energetici annuali ricorrenti, risultano 41.5 gigawattora o 3'500 tonnellate di olio da riscaldamento l'anno, il che corrisponde a un risparmio annuale di 11'200 tonnellate di emissioni di CO₂. Questo quantitativo di olio da riscaldamento risparmiato ammonta a circa 2 - 2.5 percento del consumo energetico di tutti gli edifici residenziali riscaldati nei Grigioni.

Dal 1994 il Cantone incoraggia anche impianti per l'impiego di energie rinnovabili. Per quanto riguarda l'uso di energia prodotta dalla legna 59 impianti hanno beneficiato di un sostegno finanziario pari a complessivamente 5.8 milioni di franchi ossia una media di circa 100'000 franchi a impianto. La prestazione installata ammonta in totale a oltre 14'200 kW, in altre parole circa 240 kW per ogni riscaldamento a legna. Questi riscaldamenti consumano annualmente circa 41'000 metri cubi di cippato di legno e sostituiscono 2'500 tonnellate di olio da riscaldamento l'anno corrispondente a un quantitativo di CO₂ di 8'000 tonnellate.

Da metà 2007 vengono incentivati anche gli impianti solari a partire da una superficie colletttrice di 4 m² per la produzione di acqua calda per uso domestico. Ne è conseguita una grande richiesta. Soltanto nel 2008 sono stati installati 144 impianti solari con collettori per una superficie di 1'550 m². Questi impianti sostituiscono circa 90 tonnellate di olio da riscaldamento l'anno ricorrenti. Il Cantone ha contribuito agli investimenti pari a circa 3.8 milioni di franchi con circa 245'000 franchi complessivi.

Le seguenti illustrazioni visualizzano in forma grafica quanto esposto in precedenza:




Illustrazione 5: risanamenti di edifici / miglioramenti del grado di utilizzazione nei Grigioni – risparmi in equivalenti di olio da riscaldamento (in tonnellate l'anno)

Fonte: UET




Illustrazione 6: riscaldamenti a legna nei Grigioni – sostituzione in equivalenti di olio da riscaldamento (in tonnellate l'anno)

Fonte: UET

2. Edifici MINERGIA

Il label MINERGIA definisce gli edifici che offrono un comfort abitativo superiore alla media e che registrano approssimativamente la metà del consumo energetico di una costruzione ex novo convenzionale secondo lo standard edilizio attuale. Il numero degli edifici MINERGIA cresce a vista d'occhio. Solo nel 2008 hanno potuto essere certificati con il label MINERGIA 59 fabbricati. Attualmente il Cantone dei Grigioni conta in totale 207 oggetti certificati con una superficie riscaldata superiore a 180'000 m². Inoltre è stato possibile conferire il marchio MINERGIA-P (standard casa passiva) a quattro oggetti. Questi oggetti necessitano soltanto di un quarto di energia rispetto agli edifici convenzionali e si allineano approssimativamente sullo standard degli edifici della società da 2'000 watt.

3. Informazione e consulenza

Dall'entrata in vigore delle disposizioni sull'energia nel 1987, presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti è attivo un servizio di consulenza energetica. Gli interessati ottengono informazioni e ragguagli su questioni energetiche, su come migliorare l'efficienza e sull'impiego di energie rinnovabili, sugli incentivi e su molto altro ancora. L'offerta cantonale di consulenza è sempre molto apprezzata; la richiesta è fortemente aumentata proprio negli ultimi due anni. Nel corso del 2008 sono stati forniti circa 3'000 servizi informativi per telefono contro le 200 consulenze personali.

Inoltre si è riusciti ad attuare un'efficace collaborazione con il Canton San Gallo e l'Associazione degli specialisti della Svizzera orientale per l'edilizia e l'energia (VOBE) nel settore della formazione e del perfezionamento di specialisti nel campo dell'energia e delle costruzioni. Gli otto corsi svolti incentrati sull'impiego razionale dell'energia sono stati frequentati da un notevole numero di architetti e ingegneri.

4. La politica energetica grigione nel confronto intercantonale

La Confederazione può stanziare contributi globali annui ai Cantoni per la promozione dello sfruttamento dell'energia e del calore residuo (art. 13 LEne). A percepire questi contributi globali sono i Cantoni dotati di propri programmi per l'incentivazione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché per l'utilizzo di energie rinnovabili e calore residuo. La loro entità dipende dalle risorse cantonali e dell'efficacia del programma promozionale cantonale. Pertanto i programmi promozionali cantonali vengono annualmente verificati per rapporto alla loro efficacia. I relativi rapporti informano sull'efficacia e sugli effetti dei programmi svolti come pure sull'utilizzo dei mezzi finanziari messi a disposizione. L'ammontare dei contributi globali ai Cantoni viene accertato a mezzo di un fattore di impatto che tiene conto degli incentivi utilizzati e degli effetti conseguiti in ambito energetico. I programmi promozionali cantonali si compongono di regola di misure d'incentivazione dirette e indirette. Per rapporto alle risorse finanziarie e di personale disponibili, negli anni scorsi il Cantone dei Grigioni ha registrato un bilancio positivo in materia di efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili. Si tratta di un bilancio che non sfigura nel confronto con gli altri Cantoni (anno 2007: 5° posto per gli

incentivi erogati pro abitante; 3° posto per gli effetti energetici delle misure dirette pro abitanti).

IV. SPAZIO DI MANOVRA PER UNA POLITICA CANTONALE SULL'ENERGIA IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E ENERGIE RINNOVABILI

1. Osservazioni preliminari

La seguente analisi dello spazio di manovra a disposizione dei Cantoni per l'emanazione di prescrizioni di politica energetica si limita a misure di efficienza energetica negli edifici e a normative sull'impiego di fonti energetiche rinnovabili dentro e fuori i fabbricati. Non si tratta la produzione energetica, in particolare l'utilizzo di energia idrica di per sé già regolamentato in specifici atti legislativi sia a livello federale che cantonale. Anche la questione dell'approvvigionamento energetico resta esclusa dal seguente esame.

2. Le competenze nell'articolo sull'energia ancorato nella Costituzione federale (art. 89 Cost.)

Ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 Cost. nell'ambito delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. Questa disposizione non costituisce un'attribuzione di competenze, bensì una disposizione-guida in materia di approvvigionamento e consumo energetico, la quale deve valere quale norma per tutti i livelli dello Stato e per l'intera attività dell'Ente pubblico nel settore energetico.

In aggiunta il medesimo articolo stipula le seguenti assegnazioni di competenza (art. 89 cpv. 2 - 4 Cost.). Nella propria politica energetica la Confederazione tiene comunque conto di quanto intrapreso da Cantoni, comuni e dall'economia come pure delle condizioni nelle singole regioni del Paese e della sostenibilità economica (art. 89 cpv. 5):

Ambito	Estensione della competenza e giurisdizione		
	Competenza legislativa limitata a una legislazione di principio (formulazione di principi)	Competenza legislativa completa (emanazione di prescrizioni materiali dettagliate)	Competenza sussidiaria
Impiego di energie rinnovabili indigene	Confederazione	Cantoni	
Consumo energetico parsimonioso e razionale	Confederazione	Cantoni	
Consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi		Confederazione	
Edifici	Confederazione	Cantoni	Confederazione

In virtù dell'art. 89 cpv. 4 Cost. l'emanazione di prescrizioni nel settore degli edifici compete soprattutto ai Cantoni. In questo senso spetta loro molto più della semplice esecuzione. I Cantoni sono in primo luogo preposti alla legislazione materiale nell'ambito del consumo energetico negli edifici, mentre alla Confederazione è attribuita una competenza sussidiaria. La Confederazione può tuttavia obbligare i Cantoni, a mezzo di capisaldi, all'emanazione di prescrizioni nel settore degli edifici. Le è tuttavia negata la facoltà di procedere autonomamente ad ampie regolamentazioni materiali oppure di obbligare i Cantoni a una estesa armonizzazione, poiché in questo caso non legiferebbe più soltanto in via sussidiaria ai Cantoni.

3. Reali limitazioni del margine di manovra per regolamentazioni cantonali

L'estensione delle competenze dei Cantoni illustrate in precedenza viene sensibilmente limitata da diversi fattori di politica reale. Se ne deve tener conto all'atto di impostare le leggi cantonali in materia energetica. Concretamente vanno osservati in particolare i seguenti aspetti:

L'economia richiede armonizzazione:

Da parte degli studi di architettura e progettazione operativi a livello nazionale come pure delle aziende industriali e artigianali la richiesta di prescrizioni edilizie armonizzate si fa sempre più forte. Fin dall'inizio la CDCE è stata ricettiva nei confronti di questo auspicio e da anni si impegna a favore di normative armonizzate nella legislazione energetica in materia di edifici. Sono stati pure allineati i programmi promozionali e uniformati i moduli esecutivi (cfr. in proposito cifra II. 3). In questo modo è stato possibile – almeno parzialmente – prevenire interventi politici che esigevano una centralizzazione a livello federale. Il vantaggio dell'armonizzazione garantita dalla CDCE consiste nel fatto che i rispettivi atti legislativi tipo vengono elaborati e coassunti dai Cantoni con la loro pluriennale esperienza pratica. Quale contropartita viene limitato lo spazio di manovra dei singoli Cantoni.

Costante ampliamento delle direttive del diritto federale:

Nel corso degli ultimi anni la Confederazione ha costantemente esteso, nel quadro di diverse revisioni di legge, il catalogo delle prescrizioni minime che gli atti legislativi cantonali sull'energia devono rispettare. Si è così ridotto lo spazio di manovra dei Cantoni (cfr. cifra II. 2.10).

Programma nazionale di risanamento degli edifici:

Dal 2006 esiste a livello nazionale il „Programma di risanamento degli edifici” della Fondazione centesimo per il clima temporalmente limitato alla fine del 2009. Dal 2010 dovrebbe partire un nuovo programma nazionale di risanamento degli edifici con decorrenza di 8 - 10 anni (cfr. cifra II. 2.8). Esso mira al risanamento di fabbricati esistenti e non dovrebbe limitarsi all'involucro dell'edificio, bensì in certa misura favorire anche misure nell'ambito delle energie rinnovabili, della tecnica degli edifici e del recupero del calore residuo. L'organizzazione, i criteri e gli incentivi verranno regolamentati dai Cantoni e dalla Confederazione in maniera uniformata a livello nazionale. Ne conseguirà una limitazione del margine di manovra per program-

mi promozionali cantonali speciali. Sono ipotizzabili unicamente programmi promozionali complementari.

Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC):

Come esposto (cifra II. 2.9), la produzione di corrente da energie rinnovabili verrà incentivata a mezzo della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi organizzata su base nazionale. Nel settore degli edifici ciò riguarda in particolare gli impianti fotovoltaici. Un'incentivazione supplementare da parte dei Cantoni è quindi poco confacente (evitare la doppia incentivazione).

4. Possibili ambiti di manovra, misure dei Cantoni e relativa valutazione

Quanto precedentemente esposto evidenzia come lo spazio di manovra nella politica energetica dei Cantoni nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sia giuridicamente e fattivamente molto più limitato di quanto non si presuma comunemente. Pertanto la seguente interpretazione intende illustrare sinteticamente dove i Cantoni dispongono ancora di spazio per intraprendere misure proprie. Al contempo si procede a una valutazione queste misure.

4.1 Costruzioni nuove

Situazione di partenza:

Le nuove costruzioni devono rispettare lo standard prescritto dal MoPEC 2008 (4,8 litri di equivalente di olio da riscaldamento in energia termica per metro quadro di superficie complessiva). Questo valore è leggermente superiore a quello degli edifici MINERGIA (3,8 l/m²).

Spazio di manovra (opzioni) e relativa valutazione:

a) Formulazione di prescrizioni più restrittive di quelle del MoPEC 2008:

Va anzitutto precisato che gli standard MINERGIA e MINERGIA-P sono stati sviluppati come label di qualità (e come tali verranno ulteriormente perfezionati) indicanti la direzione in cui la tecnica edilizia deve procedere. Le etichette MINERGIA non hanno né la pretesa né mirano a che per tutti gli edifici vengano applicati come norma questi standard. Anche l'emanazione di prescrizioni più restrittive di quelle contenute nel MoPEC 2008 starebbe in contraddizione con l'armonizzazione nazionale delle normative, così come ripetutamente richiesto dall'economia privata e dal Parlamento federale.

La determinazione di un preciso standard edilizio implica pure svariate difficoltà: si sollevano interrogativi relativi alla legislazione sulla concorrenza, in quanto lo Stato preferirebbe uno standard concretamente definitivo e protetto dal diritto al marchio. Dal momento che gli standard di questi marchi vengono ulteriormente sviluppati da un'associazione di diritto privato, il Cantone perderebbe anche la facoltà di poter decidere in merito agli stessi standard.

L'introduzione a tappeto dello standard MINERGIA o MINERGIA-P per tutte le nuove costruzioni non sarebbe realizzabile nei Grigioni. Entrambi gli standard dipendono fortemen-

te dalla possibile ubicazione dell'edificio, ossia se si tratta di una costruzione staccata dalle altre e se sia possibile darle un orientamento ottimale. Mentre la realizzazione di questi standard è possibile per edifici sciolti – a dipendenza delle condizioni locali e climatiche – nelle aree urbane o nei nuclei dei villaggi caratterizzati da edificazioni in blocco o da una stretta parcellizzazione non è in genere possibile, poiché gli edifici possono essere riorientati soltanto in misura molto limitata o per nulla. Pertanto non solo si è creato un diritto diversificato in riferimento allo standard edilizio; impostando la propria legislazione edilizia i comuni devono pure esaminare attentamente quale standard sia effettivamente realizzabile in quale ubicazione, come pure cosa potrebbe sollevare difficili e conflittuali interrogativi sulla delimitazione.

Anche le riflessioni economiche e le costrizioni della libertà di disporre dell'investitore pongono limiti. Nei Grigioni l'attività di costruzione di nuovi fabbricati non deve essere resa più difficoltosa o persino impedita, bensì deve continuare a essere possibile. Attraverso la nuova legislazione sull'energia non si deve ottenere il contrario di ciò che di fatto si persegue, ovvero che i proprietari di case preferiscano risanare temporaneamente un vecchio edificio invece di costruirne uno nuovo secondo i requisiti energetici odierni.

In conclusione il prossimo grafico mostra che, nel confronto, il potenziale di risparmio ottenibile con un simile inasprimento delle prescrizioni è molto limitato e che – tenuto conto della necessità di concentrare le risorse disponibili su ciò che è realmente efficace – non si presta come priorità della futura politica energetica cantonale. L'opzione qui presentata va pertanto rigettata.




Illustrazione 7: consumo di energia degli edifici abitativi nei Grigioni in GWh
Fonte: UET

Spiegazioni della grafica di cui sopra:

La superficie nella grafica ($\text{kWh/m}^2 \times$ superficie di riferimento energetica) mostra il consumo di energia per il riscaldamento e l'acqua calda di tutte le abitazioni grigioni. Il consumo di energia per le 66'000 abitazioni realizzate entro il 2010, con una superficie di riferimento energetica complessiva (~ superficie abitabile riscaldata) di 12.5 mio. di metri quadri, ammonta a circa 1'872 chilowattora (GWh = mio. chilowattora) e per le nuove costruzioni, stimate in 15'000 edifici da realizzare nel periodo 2010 - 2035, a ulteriori 134 GWh. Convertiti in equivalenti di olio da riscaldamento ($10 \text{ kWh} = 1$ litro di olio) i consumi energetici dei fabbricati fino al 2010 corrispondono approssimativamente a 158'000 tonnellate e quelli degli edifici da costruire dal 2010 al 2035 a circa 12'000 tonnellate. Il consumo specifico di energia in chilowattora per metro quadrato di superficie di riferimento energetica (kWh/m^2) dei singoli periodi illustrati riproduce il valore medio del rispettivo standard edilizio. Esso aumenta da 160 kWh/m^2 fino a circa 190 kWh/m^2 (anni '80) e decresce successivamente fino al 2010 a 80 kWh/m^2 , il che equivale all'odierno standard di legge per le nuove costruzioni. Dal 2011 il consumo specifico di energia per i nuovi edifici dovrà essere, sulla base del Modello di prescrizioni energetiche cantonali (MoPEC), ulteriormente inasprito e ridotto del 40 per cento fino a raggiungere 48 kWh. Va chiaramente evidenziato che a seguito di un ulteriore inasprimento dei requisiti per le nuove costruzioni da standard MoPEC a livello di edifici MINERGIA (attualmente 38 kWh/m^2), il potenziale di risparmio energetico è esiguo e non è proporzionale al potenziale di risparmio energetico degli edifici esistenti. La superficie designata nella grafica con obiettivo di riduzione indica il quantitativo di risparmio energetico a cui si aspira entro il 2020 ed equivale a un valore di circa 185 GWh ossia più o meno 15'500 tonnellate di equivalente di olio da riscaldamento. Inoltre si evince il presumibile limite del potenziale tecnico di risanamento. Il limite si attesta sui 100 kWh/m^2 risp. 80 kWh/m^2 e indica a quale livello un edificio esistente potrebbe essere mediamente risanato dal profilo termotecnico. Ciò significa però anche che tramite misure di risanamento dell'edificio non può più essere ottenuta un'ulteriore riduzione del consumo energetico al livello di società da 2'000 watt. Un'ulteriore riduzione delle energie fossili va di conseguenza compensata con l'impiego di energia rinnovabile.

- b) Promozione finanziaria dei nuovi edifici che registrano un valore inferiore a quello fissato dalla legge (MoPEC 2008):

Ogni nuova costruzione significa anzitutto un consumo energetico supplementare. Di conseguenza una promozione nel settore dei nuovi edifici entrerebbe in contraddizione con gli sforzi atti a contenere il fabbisogno energetico e ciò a prescindere dalle modalità di copertura di questo fabbisogno aggiuntivo. L'opzione b va pertanto bocciata, anche se con le seguenti possibili eccezioni:

- Deve essere possibile promuovere costruzioni nuove speciali, per quanto restino considerevolmente al di sotto delle prescrizioni minime vigenti.
- Lo stesso dicasi per costruzioni nuove sostitutive, per quanto, paragonate alle vecchie costruzioni che sostituiscono, denotino, in presenza di una analoga superficie complessiva lorda, una chiara necessità di riduzione.

- c) Con i propri edifici il Cantone funge da esempio:

Se vuole essere di esempio, in futuro il Cantone dovrà realizzare i propri nuovi edifici secondo lo standard MINERGIA-P, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile (lo standard MINERGIA-P non esiste ancora per tutte le tipologie di edificio) e sostenibile per rapporto ai costi supplementari legati a questo genere di standard.

4.2 Risanamento di edifici esistenti

Situazione di partenza:

Nel settore degli edifici esistenti è riscontrabile un elevato potenziale di riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni di CO₂. Per questa ragione l'incentivazione di risanamenti di edifici costituisce già oggi una priorità centrale delle misure di politica energetica. L'impostazione della futura promozione dovrà comunque allinearsi al programma nazionale di risanamento degli edifici, il quale coprirà il risanamento dell'involucro del fabbricato. Di conseguenza in futuro la promozione cantonale dovrà concentrarsi sulle energie rinnovabili, sulla tecnica degli edifici e sul ricupero del calore residuo.

Spazio di manovra (opzioni) e relativa valutazione:

- a) Formulazione di prescrizioni più restrittive di quelle del MoPEC 2008:

In primo luogo si può rinviare a quanto già esposto alla cifra IV. 4.1. La formulazione di prescrizioni più restrittive di quelle contenute nel MoPEC 2008 striderebbe con l'armonizzazione nazionale delle normative, così come ripetutamente chiesta dall'economia privata e dal Parlamento federale. Inoltre, vista la forte eterogeneità delle condizioni climatiche nelle diverse regioni del nostro Cantone, un'attuazione uniforme di prescrizioni più restrittive sarebbe impraticabile. Infine l'organizzazione esecutiva dovrebbe subire ulteriori speciali adeguamenti già solo per i Grigioni.

- b) Promozione finanziaria di tutti i risanamenti, ovvero anche di quelli che adempiono solo il valore a norma di legge (MoPEC 2008):

Il semplice adempimento degli standard minimi previsti dalla legge non dà diritto a sostegno finanziario.

- c) Promozione finanziaria unicamente di quei risanamenti che presentano un valore inferiore a quello prescritto dalla legge (MoPEC 2008) (fabbisogno energetico inferiore rispetto a quello in caso di adempimento delle prescrizioni minime):

Ciò corrisponde a una soluzione di continuità, con la quale si prosegue l'attuale filosofia di promozione, che nel frattempo ha dato buona prova di sé. Vanno premiati quei committenti che fanno più di quanto la legge non chieda loro. Questo ambito deve continuare a essere una priorità centrale del programma promozionale cantonale. Questa incentivazione va comunque armonizzata con il programma promozionale nazionale. Ciò può determinare un aumento degli incentivi per il risanamento degli involucri degli edifici a favore dei contributi per l'impiantistica, per le energie rinnovabili e per il calore residuo. Questa opzione c deve essere inserita nel catalogo di promozione.

- d) Con i propri edifici il Cantone funge da esempio:

Se vuole essere di esempio, in futuro il Cantone dovrà realizzare i propri nuovi edifici secondo lo standard MINERGIA, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile e sostenibile per rapporto ai costi supplementari legati a questo genere di standard.

4.3 Energie rinnovabili, impiantistica e ricupero del calore residuo negli edifici

Situazione di partenza:

Per le nuove costruzioni, le nuove prescrizioni minime (MoPEC 2008) implicano – se si traccia un confronto con il diritto vigente – una sostanziale modifica. Stando alla cosiddetta „regola 80-20“ esse limitano per le costruzioni ex novo la quota massima di energie non rinnovabili all'80 per cento. Il restante 20 per cento va coperto con un miglioramento dell'isolamento termico, con una maggiore efficienza dell'impiantistica, con l'utilizzo del calore residuo oppure con l'impiego di energie rinnovabili.

Spazio di manovra (opzioni) e relativa valutazione:

- a) Promozione di energie rinnovabili e installazioni tecniche nei nuovi edifici:

Le nuove disposizioni minime obbligano di fatto il committente a installare nei nuovi edifici un'installazione in grado di estrarre energia da fonti rinnovabili. Risulta pertanto superfluo stilare un programma promozionale in proposito. Non serve allo scopo erogare contributi a favore di impianti la cui installazione è prescritta dalla legge.

- b) Promozione di energie rinnovabili e installazioni tecniche negli edifici esistenti:

Come già esposto in precedenza, questa misura deve costituire anche in futuro una priorità centrale del programma promozionale. Questa opzione viene ripresa nel programma promozionale. In questa opzione rientra in particolare anche la sostituzione di riscalda-

menti a resistenza elettrica dotati di sistema di acqua calda e bollitore di acqua calda con l'installazione di impianti che funzionano con energie rinnovabili.

4.4 Ottimizzazione del funzionamento negli edifici cantonali

Sussiste un elevato potenziale di risparmio anche nell'ambito dell'ottimizzazione del funzionamento negli edifici esistenti. I Cantoni e la Confederazione hanno elaborato in merito il label „energho“. „energho“ si è affermato come centro di competenza per l'ottimizzazione del funzionamento energetico di edifici di dimensioni piuttosto grandi. L'etichetta ha per scopo la riduzione di almeno il 10% delle spese sostenute per l'energia negli edifici: l'obiettivo va conseguito tramite l'ottimizzazione della tecnica dell'edificio. Attualmente nella Svizzera tedesca oltre 280 istituzioni si appoggiano a „energho“. Trattasi di ospedali, istituti di cura, scuole, edifici amministrativi, impianti sportivi e piscine. Per esempio, nel 2007 la Città di Zurigo ha potuto abbassare i propri costi energetici di 3 milioni di franchi grazie a „energho“. L'ottimizzazione è stata attuata in 91 fabbricati urbani, nei quali i costi energetici superano i 100'000 franchi l'anno. In questi edifici il potenziale di risparmio è particolarmente consistente.

Volendo dare il buon esempio anche il Cantone dei Grigioni farà verificare le possibilità di ottimizzazione del funzionamento dei propri edifici.

4.5 Energie rinnovabili fuori dagli edifici

I grandi impianti che rientrano nell'interesse dell'approvvigionamento energetico e dell'uso razionale dell'energia possono già essere sostenuti in virtù del diritto vigente. Questo spazio di manovra a livello cantonale resta garantito, tanto più che le esperienze fatte finora con questa fattispecie d'incentivazione sono positive. Pertanto questa promozione va mantenuta.

4.6 Processi industriali

I miglioramenti del grado di sfruttamento sostanziali, vale a dire che vanno oltre le prescrizioni minime, nei processi artigianali e industriali possono essere sostenuti finanziariamente già sulla base del diritto vigente. Questo margine di manovra per disposizioni cantonali permane anche alla luce di quanto schizzato in precedenza. Questa fattispecie d'incentivazione va pertanto mantenuta.

4.7 Formazione e perfezionamento

In linea di principio si tratta di un compito condiviso fra Confederazione e Cantoni (art. 11 LE-ne). Ciò non esclude tuttavia iniziative autonome dei Cantoni. Dal momento che la formazione della consapevolezza dei committenti richiede un potenziamento del know-how di quelle persone di fiducia che consigliano i committenti (architetti, ingegneri, pianificatori, tecnici ecc.), il Cantone dovrà impegnarsi anche in futuro nella formazione e nel perfezionamento. La confi-

gurazione dei dettagli va di regola chiarita e pattuita con i rispettivi partner (Confederazione, scuole, associazioni, federazioni ecc.).

4.8 Ambiti di politica settoriale

L'art. 1 cpv. 3 del presente progetto di legge impone al Cantone e ai comuni di considerare nella loro attività globale gli aspetti rilevanti a fini energetici.

Provvedimenti energeticamente rilevanti in altri ambiti politici contribuiscono al conseguimento degli obiettivi (pianificazione del territorio, trasporti pubblici, diritto tributario, imposte sui veicoli a motore ecc.). Queste misure devono tuttavia essere oggetto della rispettiva legislazione. I seguenti esempi illustrano con quali misure di politica settoriale venga incoraggiato un atteggiamento all'insegna dell'efficienza energetica:

Diritto fiscale

Le misure di risanamento energetico in edifici e dispositivi domotici (impiantistica) possono essere dedotte quali costi di manutenzione di immobili. Inoltre la cosiddetta „prassi Dumont“ è stata abolita nei Grigioni.

Imposte sui veicoli a motore

Per il 1° gennaio 2009 il Cantone dei Grigioni ha deciso un'ecologizzazione delle imposte sui veicoli a motore. La nuova legge prevede che i veicoli motorizzati con un livello di emissioni basso beneficiano di uno sconto dell'imposta di circolazione del 60 - 80 per cento. Una riduzione dell'imposta di circolazione pari all'80 per cento viene accordata per autoveicoli con emissioni massime di CO₂ di 140 grammi al chilometro, uno sconto del 60 per cento viene concesso per autoveicoli con emissioni massime di CO₂ di 160 grammi al chilometro. Per di più a livello federale sono in corso sforzi volti a elaborare una soluzione sintonizzata sull'intero piano nazionale.

Pianificazione del territorio

Nella revisione della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) del 2005 si è tenuto conto delle esigenze di efficienza energetica (per es. rinuncia al rispetto della distanza fra gli edifici in caso di isolamento termico).

4.9 Strumenti fiscali (introduzione di una tassa d'incentivazione)

Situazione di partenza:

A livello federale si riscuote la tassa sul CO₂ sui combustibili come pure il centesimo per il clima sui carburanti. In questo ambito non è dato alcun margine di manovra per i Cantoni. Per contro esiterebbe in linea di principio la possibilità di introdurre una tassa d'incentivazione sull'elettricità, che avrebbe come obiettivo il contenimento del consumo di corrente.

Spazio di manovra (opzioni) e relativa valutazione:

- a) Tassa d'incentivazione senza incidenza sulla quota-parte dello Stato (senza destinazione vincolata):

Finora nessun Cantone riscuote una tassa d'incentivazione sull'elettricità che non incide sulla quota-parte dello Stato. Se si dovesse introdurre una simile tassa nei Grigioni, si produrrebbe una penalizzazione dei consumatori finali locali. L'ampio dibattito sul prezzo della corrente nell'autunno 2008 ha evidenziato quanto si sia sensibili di fronte ad aumenti del costo della corrente. Inoltre sia la riscossione della tassa che la sua restituzione causerebbero notevoli oneri amministrativi. Dal momento che nel Cantone dei Grigioni non c'è semplicemente un'unica azienda di distribuzione di elettricità, bensì sono operative numerose aziende, in parte molto piccole, la tassa andrebbe prelevata in maniera decentralizzata e successivamente raccolta centralmente. Soltanto così si porrebbero le basi per un rimborso nel rispetto dell'uguaglianza giuridica. L'impostazione risulterebbe molto impegnativa, poiché si dovrebbe ancora individuare la giusta „chiave di riparto cantonale“. Inoltre le aziende che consumano molta corrente non dovrebbero subire alcuno svantaggio supplementare a causa della loro ubicazione. L'introduzione di una tassa d'incentivazione cantonale isolata sul consumo di corrente risulta pertanto poco ragionevole.

- b) Tassa d'incentivazione con destinazione vincolata:

Una tassa d'incentivazione con destinazione vincolata dei rispettivi proventi non è più una tassa d'incentivazione, bensì un'imposta. Alla luce di questa riflessione è più consono finanziare la promozione a destinazione vincolata di misure selezionate tramite il bilancio statale ordinario. Ciò presuppone che la politica energetica venga inserita nel programma di Governo con la debita priorità, il che è già avvenuto. Compete pertanto al Gran Consiglio alimentare la politica energetica, in occasione di deliberazioni sul budget, con risorse sufficienti (finanze e personale).

Vi si aggiunge il fatto che le misure promozionali giusta la vigente e la futura Legge cantonale sull'energia si orientano in prevalenza su provvedimenti nell'ambito del calore e non dell'elettricità. La tassa riscossa per il consumo di corrente verrebbe quindi perlopiù incanalata in interventi atti a ridurre le emissioni di CO₂, il che risulterebbe poco appropriato poiché non sarebbe dato il nesso materiale fra incentivazione e sostegno finanziario. L'impiego del denaro prelevato per la promozione di misure nel settore dell'elettricità è limitato dal fatto che con la „rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)“ a livello federale già esiste una fattispecie di promozione. Completarla in maniera isolata ha poco senso. Il margine di manovra per ulteriori fattispecie di promozione riferite all'elettricità unicamente nel Cantone risulta esiguo. Sarebbe per esempio pensabile l'erogazione di bonus in sede di acquisto di apparecchi a basso consumo di corrente (classe A). Simili azioni possono però, nella migliore delle ipotesi, avere una validità limitata e non giustificano l'introduzione di una tassa d'incentivazione. Per quanto riguarda la riscossione della tassa, si rinvia a quanto esposto in precedenza.

Sulla scorta delle considerazioni esposte si deve rinunciare sia all'introduzione di una tassa d'incentivazione sull'elettricità e senza impatto sulla quota-parte dello Stato sia a una tassa di incentivazione con destinazione semivincolata.

V. INDIRIZZO DI MASSIMA DEL NUOVO ORDINAMENTO

1. Legislazione orientata all'efficacia

La politica energetica degli ultimi anni si caratterizza per un dinamismo straordinariamente forte. Le ragioni sono molteplici. In particolare va citata la crescente consapevolezza circa l'esaurimento delle fonti energetiche fossili e il conseguente aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati, il surriscaldamento del clima e il moltiplicarsi di catastrofi naturali come pure il rafforzamento del dibattito pubblico sui temi ecologici in seno alla politica e ai media. A livello politico il dinamismo a cui si faceva riferimento si traduce in una molteplicità di interventi politici e in una maggiore frequenza delle revisioni di legge. È significativo che la legislazione cantonale sull'energia sia stata già riveduta tre volte dall'anno 2000 risp. sarà rimaneggiata per la quarta volta con questa revisione.

Per soddisfare le esigenze della società e della politica e garantire un'elevata flessibilità, il presente disegno di legge aderisce con forza al concetto di una legislazione orientata all'efficacia (cfr. fra l'altro Kettinger, Fachhandbuch Wirkungsorientierte Gesetzgebung, Finanzdirektion des Kantons Bern, 2001). La rivista LGE si fonda sul seguente meccanismo: il Gran Consiglio prescrive quale obiettivo a lungo termine la realizzazione di una società da 2'000 watt e definisce le tappe intermedie da rispettare lungo il percorso che conduce al conseguimento dell'obiettivo. La vera e propria pianificazione energetica concezionale, ossia il rispettivo programma politico, è d'appannaggio del Governo. Quest'ultimo elabora un concetto energetico di volta in volta per un periodo di cinque anni, il quale indica come raggiungere gli obiettivi fissati dal Gran Consiglio. Il concetto energetico contiene fra l'altro un controllo della riuscita delle misure già adottate e una previsione per il periodo successivo. Qualora si delinei uno sviaamento degli obiettivi, l'evoluzione negativa verrà corretta con strumenti giuridici.

Una legislazione di questo genere costituisce la base per una cosiddetta gestione politica orientata all'output. Riferendosi e basandosi su questa legislazione il Gran Consiglio definisce, nel quadro di GRiforma, la struttura dei gruppi di prodotti quale base per stilare il preventivo globale. Attraverso l'attribuzione dei mezzi ai rispettivi gruppi di prodotti il Parlamento può, a medio termine, attuare una ponderazione politica nell'impiego delle risorse. La rispettiva definizione degli effetti traccia la direzione, in cui le prestazioni dell'Amministrazione devono volgersi. Spetta pertanto al Gran Consiglio:

- la determinazione del numero e della struttura dei gruppi di prodotti all'interno dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti,
- la modifica della designazione dei gruppi di prodotti,
- la definizione degli effetti.

Inoltre il Gran Consiglio può esprimersi, a scadenza annuale, sui prodotti, sugli obiettivi e sugli indicatori di prestazione, nonché decidere, nel quadro delle deliberazioni sul preventivo, i mezzi da destinare ai gruppi di prodotti.

2. Obiettivi e principi

La presente revisione totale sottostà a diverse direttive. L'obiettivo consiste nell'adeguare la legge vigente alle mutate condizioni quadro nella politica energetica, illustrare gli attuali sviluppi nel settore energetico e mettere in atto i molti atti parlamentari riguardanti la politica dell'energia. Al centro di questi sforzi c'è però anche la chiara volontà di gestire le risorse energetiche disponibili con razionalità e sostenibilità. Sul lungo periodo la presente legge intende contribuire a realizzare la visione di una **società da 2'000 watt** (cfr. cifra II. 2.1). In vista di questo scopo, nel settore degli edifici devono essere dichiarati determinanti i seguenti **obiettivi intermedi**, che sono stati definiti sulla base di valori empirici concreti relativi all'impatto dei programmi promozionali finora svolti e di ulteriori misure:

Partendo dalla situazione vigente nel 2008, per il consumo di fonti energetiche fossili destinate al riscaldamento di edifici e all'approntamento di acqua calda fanno stato i seguenti obiettivi:

a) Per edifici nuovi:

- dal 2011 riduzione del 40%
- dal 2015 riduzione del 50%
- dal 2020 riduzione del 60%
- dal 2035 riduzione dell'80%.

Questi obiettivi si basano sulle seguenti riflessioni:

La riduzione del 40 per cento a partire dal 2011 corrisponde approssimativamente all'attuazione dello standard ai sensi del MoPEC 2008. Agli ulteriori obiettivi di riduzione per il periodo dal 2015 e dal 2020 sono abbinati gli standard MINERGIA risp. MINERGIA-P. Queste tappe di riduzione puntano molto in alto e generano ulteriori incisivi risparmi nel settore dei nuovi edifici. Paragonato all'intero consumo di energia di tutti gli edifici il risparmio va però ritenuto esiguo (cfr. anche cifra IV. 4.1, illustr. 7). L'obiettivo di riduzione dal 2035 si rifà a una stima prospettica del potenziale di risparmio ancora possibile sulla scorta degli attuali valori empirici.

b) Per tutti gli edifici abitativi:

- entro il 2015 riduzione del 5% e in aggiunta sostituzione del 5% con energie rinnovabili
- entro il 2020 riduzione del 10% e in aggiunta sostituzione del 10% con energie rinnovabili
- entro il 2035 riduzione del 25% e in aggiunta sostituzione del 40% con energie rinnovabili.

In proposito le seguenti spiegazioni:

- In merito alla riduzione del 10% entro il 2020:
Le circa 66'000 abitazioni finora costruite nei Grigioni e quelle la cui realizzazione è prevista entro il 2020 hanno un fabbisogno energetico per il riscaldamento e la preparazione di

acqua calda di circa 1'930 GWh l'anno (cfr. anche cifra IV. 4.1, illustr. 10). Una riduzione del 10% su 10 anni significa che, convertita in equivalente di olio da riscaldamento, si devono risparmiare circa 1'600 tonnellate di olio l'anno. Partendo dal fatto che circa la metà viene risparmiata con misure non promozionali (risanamenti parziali spontanei e manutenzione degli edifici), le restanti 800 tonnellate di olio l'anno devono essere risparmiate con i risanamenti incentivati degli edifici. Ciò corrisponde a circa 200 - 220 risanamenti di ampia estensione l'anno da attuare con incentivi. Con la promozione praticata finora, negli ultimi anni sono state mediamente risanate circa 60 abitazioni l'anno (2008: 81 casi garantiti) con mezzi d'incentivazione del Cantone (cfr. anche cifra III. 1., illustr. 5). Per conseguire l'obiettivo di una riduzione del consumo energetico del 10% entro il 2020, dal 2011 va annualmente effettuato, tramite il programma promozionale, circa il triplo in più dei risanamenti odierni l'anno.

- 10% di sostituzione entro il 2020:
Oggi giorno l'energia prodotta dalla legna copre circa il 4% del fabbisogno di energia termica degli edifici abitativi. Con le misure previste, questa quota deve salire all'8% entro il 2020. Per raggiungere questa meta, con gli incentivi devono essere realizzati circa 120 riscaldamenti a legna (di grandi o piccole dimensioni) l'anno. Ciò equivale a una sostituzione annuale di circa 700 tonnellate di olio da riscaldamento. Anche il rimpiazzo tramite impianti di solartermia per la messa a disposizione di acqua calda va annualmente raddoppiato entro il 2020 (rispetto al quantitativo garantito per il quale sono stati garantiti incentivi nel 2008). Questo significa che la superficie assorbente richiesta all'anno deve aumentare da 3'700 m² (garantiti nel 2008) a circa 7'000 m², il che equivale a una sostituzione di circa 500 tonnellate di olio da riscaldamento. Con 80 impianti l'anno, ossia il doppio delle termopompe incentivate rispetto ad oggi, si sostituiscono ulteriori 400 tonnellate di olio da riscaldamento. Vi si aggiunge un accresciuto utilizzo del calore residuo, con il quale si raggiunge complessivamente l'obiettivo di sostituire con energie rinnovabili, entro il 2020, il 10% del fabbisogno di calore negli edifici residenziali oggi coperto con energie fossili.
- Gli obiettivi intermedi fissati per il 2015 servono per una prima verifica del conseguimento degli obiettivi dopo un primo quinquennio di pianificazione.
- L'obiettivo di riduzione a lungo fissato per il 2035 si basa su un proseguimento delle riflessioni per i primi 10 anni ed è estrapolato con l'1% l'anno. L'obiettivo di sostituzione a lunga scadenza previsto per il 2035 è stimato in base a previsioni e a sviluppi attesi.

3. Strumenti legali

La presente bozza contiene uno strumentario ampiamente diversificato teso a garantire il conseguimento delle tappe intermedie prefissate. Le misure cantonali comprendono prescrizioni, programmi promozionali, offerte di prestazione, informazione, consulenza e perfezionamento. In materia di prescrizioni il Governo deve avere la facoltà di inasprire, nell'ambito della propria competenza, gli standard energetici minimi. Questa possibilità di adeguamento crea la necessaria flessibilità per intervenire rapidamente in caso di deviamiento dagli obiettivi o di variazione degli standard edilizi. Affinché si possa far fronte all'impegno dell'esecuzione, all'atto di de-

finire le prescrizioni energetiche minime vanno rispettati i requisiti armonizzati fra i Cantoni. Nel settore della promozione vanno riconfigurati i diversi programmi. Dal momento che le prescrizioni minime per i nuovi edifici definiscono vincolante l'impiego proporzionale di energie rinnovabili, i programmi promozionali si sono concentrati sul risanamento degli edifici esistenti. Il maggior potenziale di miglioramento risiede nel risanamento di edifici esistenti che accusano deficit energetici. Nell'ambito delle nuove costruzioni è ancora possibile erogare solo contributi promozionali per edifici con carattere esemplare (cfr. cifra IV. 4.).

4. Rapporto con altri programmi promozionali

A questo momento non è ancora possibile valutare quali risultati produrranno le attuali attività della Confederazione e dei Cantoni nell'ambito di un eventuale programma promozionale energetico nazionale (cfr. cifra IV. 3.). Resta in particolare ancora aperta la questione a sapere quali oggetti risp. quali componenti di un edificio dovranno beneficiare di incentivi a livello nazionale. Inoltre oggi come oggi non è possibile formulare una previsione su futuri programmi promozionali supplementari di organizzazioni private – come per esempio l'attuale Fondazione centesimo per il clima. Sul piano cantonale: volendo essere ben equipaggiati per ogni eventualità e volendo poter ricorrere, nella peggiore delle ipotesi, a programmi promozionali propri, nel presente disegno di legge si è dovuto optare per una regolamentazione adattabile. Essa consente al Cantone di svolgere autonomamente, a dipendenza delle esigenze, programmi d'incentivazione energetica nei più disparati settori. Le relative premesse per l'erogazione di contributi sono disgiunte da un'eventuale soluzione nazionale.

5. Esecuzione

Secondo il concetto del presente disegno di legge l'esecuzione delle prescrizioni edilizie resterà di competenza dei comuni. L'introduzione di standard energetici minimi notevolmente più restrittivi esigerà comunque maggiori sforzi nell'ambito dell'esecuzione comunale. In vista dei maggiori requisiti che il personale preposto all'esecuzione sarà chiamato a soddisfare per rapporto alla dimensione dell'organico e alle conoscenze specifiche il progetto di legge segnala la possibilità di assegnare compiti in esterno.

6. Diritto d'attuazione

Il concetto di una legislazione improntata all'efficacia chiede molto al diritto d'attuazione. È possibile ottenere flessibilità e dinamismo nella misura auspica unicamente se il Governo ha la possibilità di dar seguito rapidamente, sotto forma di ordinanze, agli sviluppi che si succedono nella politica energetica. Ne consegue che gli obiettivi di politica energetica da conseguire e gli strumenti necessari a questo scopo devono essere ancorati a livello di legge dal Gran Consiglio. La loro attuazione concreta avviene per mano del Governo a mezzo di ordinanze. L'Ordinanza d'esecuzione emanata dal Gran Consiglio e finora vigente va abrogata.

7. Ricapitolazione

La cifra IV. evidenzia come il margine di manovra per una politica cantonale sull'energia sia più contenuto di quanto non si pensi comunemente. Inoltre sono stati illustrati e ponderati i possibili ambiti di intervento. Il Governo intende destinare le risorse di personale e finanziarie disponibili a misure realmente efficaci. Vanno pertanto formulate priorità e non ci si deve perdere in innumerevoli singole misure poco efficaci. Maturate queste riflessioni, con gli obiettivi e i principi esposti alla cifra V. si gettano le basi per una legislazione energetica moderna e flessibile, a mezzo della quale si può reagire in maniera appropriata e tempestiva allo sviluppo estremamente dinamico che imperversa nella politica energetica. Sia l'impostazione della nuova Legge sull'energia quale legge quadro sia le priorità selezionate in materia di prescrizioni e fattispecie di promozione corrispondono alla „direzione di marcia“ sempre segnalata dal Governo nelle proprie risposte ai diversi interventi politici in Gran Consiglio.

VI. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

1. Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LEG)

Articolo 1

Secondo l'art. 89 cpv. 4 Cost., per l'emanazione di prescrizioni nel settore degli edifici sono competenti in primo luogo i Cantoni. In questo modo a essi compete sia la legislazione materiale relativa al consumo di energia negli edifici, sia la responsabilità dell'esecuzione. L'art. 9 LENE contiene un incarico legislativo concreto ai Cantoni. Di conseguenza, il **cpv. 1** non comprende unicamente l'incarico del legislatore federale, bensì anche la regolamentazione dei settori della politica energetica che rientrano nella competenza dei Cantoni.

Il **cpv. 2** rimanda alla precedenza delle regolamentazioni di leggi specifiche. L'organizzazione dell'approvvigionamento elettrico nel Cantone, nonché l'esecuzione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico sono disciplinate nella legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni. Allo stesso modo, la legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni disciplina in modo esaustivo le questioni relative all'utilizzazione delle forze idriche.

Il **cpv. 3** rimanda alla necessità di un coordinamento di politica settoriale. I provvedimenti possono venire rafforzati nei loro effetti e fornire un maggiore contributo al raggiungimento degli obiettivi se i responsabili di compiti sfruttano le sinergie nei diversi settori specifici. Vi sono riferimenti trasversali in particolare per quanto riguarda le tematiche energia, pianificazione del territorio, edilizia, ambiente, trasporti e tasse pubbliche.

Articolo 2

Nel **cpv. 1** l'articolo relativo allo scopo si rifà a norme del diritto federale. L'ordine di enumerazione non ha carattere di valutazione. Il Cantone persegue tuttavia da anni la filosofia secondo cui, quale prima priorità, va ridotto il consumo di energia, mentre quale seconda priorità vanno sostituiti i vettori energetici fossili con energie rinnovabili. Con un luogo comune si può affermare che l'energia migliore è quella che non si impiega. Alla base di questa posizione vi è la riflessione secondo cui dal punto di vista climatico è sì auspicabile sostituire i vettori energetici fossili, ma non va sostenuto lo spreco di vettori energetici rinnovabili di alta qualità in edifici di cattiva qualità energetica. Nonostante queste premesse, il maggiore impiego di energie rinnovabili indigene rappresenta un altro punto fondamentale della legge, tanto più che, nel Cantone, un grande potenziale è offerto in particolare dallo sfruttamento del legno come fonte di energia.

Il **cpv. 2** indica che oltre al Cantone e ai comuni possono essere affidati dei compiti anche a terzi.

Articolo 3

Questa disposizione rappresenta la parte fondamentale del progetto di legge. Una legge orientata al futuro e agli effetti necessita di chiari obiettivi grazie ai quali è possibile valutare e verificare se la politica energetica cantonale sia sulla buona strada o meno. Essi sono dunque più di una mera indicazione di orientamento. Stando alla concezione della presente legge, gli

obiettivi fungono da indice di un eventuale sviluppo sfavorevole e quindi quale base per determinare l'entità dei correttivi necessari. Conformemente al **cpv. 1**, a lungo termine il Cantone mira ad applicare gli obiettivi di una "società a 2000 watt" (cfr. sopra cifra II. 2.1).

Per concretizzare questi obiettivi a lungo termine, il **cpv. 2** disciplina le tappe intermedie da raggiungere. Ai sensi di una tabella di marcia, il legislatore stabilisce entro quali termini debbano essere raggiunti quali obiettivi intermedi. Con le tappe intermedie è possibile verificare se i provvedimenti cantonali hanno portato al risultato previsto e se siano necessarie correzioni di rotta. Il progetto di legge fissa diverse tappe intermedie, il cui punto chiave è segnatamente la riduzione del consumo di energie fossili nel settore degli edifici.

Nelle nuove costruzioni il consumo di energie fossili per il riscaldamento e per la preparazione di acqua calda deve essere gradualmente diminuito. Le prescrizioni per la riduzione si riferiscono allo stato nel 2008. Il progetto di legge prevede una riduzione del 40 per cento a partire dal 2011, ciò che corrisponde allo standard MINERGIE del 2007 senza un impianto di aeraazione controllata. Dal 2015 i requisiti minimi posti al fabbisogno termico di nuovi edifici saranno ridotti del 50 per cento, ovvero a 38 kWh/m². Questo valore corrisponde allo standard MINERGIE attuale. Dal 2020 la riduzione deve ammontare al 60 per cento, ciò che equivale all'incirca all'attuale standard MINERGIE-P. L'obiettivo di riduzione a partire dal 2035 si basa su una proiezione del potenziale di risparmio ancora possibile sulla base dei valori empirici odierni.

Altre tappe intermedie vengono prescritte per l'effettivo degli edifici abitativi nel Cantone. Rispetto allo stato nel 2008, il consumo di energie fossili per il riscaldamento di edifici e la preparazione di acqua calda deve essere ridotto del 5 per cento entro il 2015 e un ulteriore 5 per cento deve essere sostituito da energie rinnovabili, entro il 2020 questi valori dovranno ammontare al 10 per cento ciascuno, ed entro il 2035 al 25 per cento, rispettivamente a un ulteriore 40 per cento. Questi obiettivi di riduzione e di sostituzione si basano su di una previsione realistica dell'efficacia dei programmi di incentivazione energetica.

Articolo 4

Nel Cantone sono molto diverse in particolare le condizioni climatiche e topografiche. Si deve partire dal presupposto che un'applicazione senza compromessi delle prescrizioni della presente legge non porterebbe ovunque a soluzioni adeguate. La presente disposizione crea perciò la possibilità di concedere delle eccezioni in singoli casi. Ci si trova di fronte a fattispecie che giustificano la concessione di autorizzazioni d'eccezione quando le disposizioni energetiche potrebbero di principio essere rispettate, ma a causa di situazioni straordinarie il loro rispetto appare tuttavia sproporzionato. Vi rientrano in particolare ostacoli tecnici o d'esercizio vincolanti, oneri economici eccessivi o motivi di conservazione di monumenti storici.

Articolo 5

Dopo che nell'art. 3 il legislatore ha fissato l'obiettivo a lungo termine e le tappe intermedie da raggiungere, spetta al Governo procedere su questa base a una pianificazione concettuale per il Cantone. Non si tratta naturalmente di uno strumento di pianificazione del territorio, bensì di un programma politico per il settore energetico. L'attuazione avviene sotto forma di piano

energetico che copre ogni volta un orizzonte temporale di cinque anni. Questo periodo è correlato alle tappe intermedie conformemente all'art. 3 cpv. 2. Il piano energetico deve essere sottoposto al Gran Consiglio sotto forma di rapporto.

Articolo 6

Il piano energetico è la spina dorsale della pianificazione energetica cantonale e comprende segnatamente tre settori fondamentali: in un primo passo il piano energetico rappresenta lo stato attuale. Esso mostra se sono stati raggiunti gli obiettivi intermedi della legge e quali miglioramenti è stato possibile ottenere con le misure attuali. In questo senso rappresenta un controllo dei risultati. In base a questa valutazione, in un secondo passo il piano energetico prevede lo sviluppo futuro. Esso valuta se il prossimo obiettivo intermedio può essere raggiunto con le misure attuali o se vanno apportati dei correttivi per eliminare eventuali sviluppi sfavorevoli. In un terzo passo il piano energetico presenta le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo e quantifica i mezzi statali necessari a questo scopo.

Articolo 7

La prassi mostra che a livello comunale non è una cosa ovvia occuparsi a livello concettuale delle questioni energetiche. Per sensibilizzare i comuni ai loro compiti in questo settore, il **cpv. 1** crea il nuovo strumento del piano energetico comunale. Per questioni di proporzionalità, l'elaborazione di un tale piano non è indicata in tutti i casi. Essa è tuttavia indicata in tutti i casi in cui un comune, per via delle proprie condizioni quadro (dimensione, posizione, fattori economici, ecc.), può fornire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi o se dipende da una pianificazione energetica a lungo termine. Possibili margini di manovra sono individuabili soprattutto nella pianificazione locale, nell'illuminazione, negli edifici pubblici, ecc. Si pensi ad esempio al fatto che, in relazione al rilascio di autorizzazioni d'esercizio di esercizi pubblici, a volte i comuni sono chiamati a disciplinare l'impiego di riscaldamenti per l'esterno (funghi riscaldanti).

Il **cpv. 2** cita, ai sensi di un'istruzione, gli elementi che il piano energetico comunale deve contenere.

Il **cpv. 3** accorda ai comuni la possibilità di emanare, nel loro settore di competenza, disposizioni per l'impiego energetico parsimonioso che vanno oltre alle prescrizioni minime cantonali. Già oggi diversi comuni si contraddistinguono per una politica energetica particolarmente all'avanguardia. Simili sforzi a livello comunale devono rimanere possibili anche in futuro.

Articolo 8

L'art. 9 cpv. 3 lett. a LEne richiede che i Cantoni disciplinino la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico ammesso per il riscaldamento e l'acqua calda in edifici nuovi o ampliati. Questo significa che il legislatore cantonale deve fissare in che misura si possono impiegare energie fossili per la produzione di calore nell'edificio. Questo incarico legislativo viene attuato nel **cpv. 1**. Il committente può soddisfare la prescrizione legislativa in diversi modi. Una prima possibilità consiste nel coprire l'approvvigionamento termico nell'entità prescritta con vettori energetici rinnovabili, sia costruendo un impianto proprio, sia collegandosi a una rete di teleriscaldamento alimentata con vettori ener-

getici rinnovabili. Inoltre, egli ha la possibilità di ridurre l'approvvigionamento del suo edificio in modo tale da risparmiare la quota che dovrebbe venire coperta con energie rinnovabili.

Conformemente al **cpv. 2**, il Governo fissa la quota massima di energie non rinnovabili. In una prima fase viene ripresa la disposizione del modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC, edizione 2008). Il MoPEC fissa il fabbisogno termico a 60 kW/h. Questo fabbisogno può essere coperto al massimo fino all'80 per cento con energie non rinnovabili ("regola 80/20"). Ne risulta un valore di 48 kWh/m² per nuovi edifici. Gli edifici esistenti devono soddisfare un valore soglia del 25 per cento superiore. Per questi ultimi viene infatti a cadere il requisito della quota massima di energia non rinnovabile. Il livello richiesto corrisponde così allo standard MINERGIE del 2007 senza impianto di aerazione controllata.

Articolo 9

Conformemente all'art. 9 cpv. 3 lett. b LEne, i Cantoni devono emanare prescrizioni relative all'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica e alla loro sostituzione. Nel presente caso l'incarico legislativo è stato attuato riprendendo le relative disposizioni nel MoPEC 2008. Esse vietano segnatamente l'installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica destinati al riscaldamento degli edifici, nonché la sostituzione della parte elettrica di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica con circuito idraulico. Le eccezioni vengono fissate dal Governo, ad esempio per edifici discosti, provvisori, a termine o speciali. Sono espressamente esclusi dal concetto di "riscaldamento di edifici" resistenze elettriche antigelo, scalda asciugamani, radiatori scalda salviette e simili.

Articolo 10

Conformemente all'art. 9 cpv. 3 lett. c LEne, i Cantoni emanano prescrizioni concernenti le convenzioni sugli obiettivi. Nel presente caso l'incarico legislativo è stato attuato riprendendo le relative disposizioni nel MoPEC. Queste stabiliscono che i grandi consumatori possono venire obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e a prendere delle ragionevoli misure per ottimizzare i loro fabbisogni energetici. I grandi consumatori possono liberarsi da questo obbligo se garantiscono, individualmente o in un gruppo, degli obiettivi di riduzione. Per raggiungere un'ottimizzazione globale, questi grandi consumatori possono essere esonerati dal rispetto delle disposizioni energetiche. Il Governo fissa le possibili eccezioni e i limiti per le convenzioni sugli obiettivi con i grandi consumatori.

Articolo 11

Conformemente all'art. 9 cpv. 3 lett. d LEne, i Cantoni devono disciplinare il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di importanti rinnovi di edifici esistenti. Nel presente caso l'incarico legislativo è stato attuato riprendendo le relative disposizioni nel MoPEC. Quest'ultima stabilisce che nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica per il riscaldamento e per l'acqua calda. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici esistenti. Il Governo stabilisce le eccezioni.

Articolo 12

L'art. 9 cpv. 2 LEné obbliga i Cantoni a emanare prescrizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e a sostenere l'attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine i Cantoni tengono conto dello stato della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio. Le esperienze degli ultimi anni maturate nell'esecuzione mostrano che in questo settore le norme specifiche energetiche nell'edilizia e le prescrizioni armonizzate tra i Cantoni sono esposte a una particolare dinamica. Il sistema attuale, secondo cui il Gran Consiglio emana prescrizioni minime relative al fabbisogno energetico degli edifici, si rivela troppo lento. A ciò si aggiunge che la nuova Costituzione cantonale trasferisce al Governo il compito di emanare il diritto d'esecuzione sotto forma di ordinanza. La presente disposizione si limita perciò a indicare per temi il contesto e l'entità da disciplinare nel settore delle prescrizioni minime. I contenuti specifici concreti vengono fissati dal Governo a livello di ordinanza. L'elenco delle regolamentazioni da adottare al **cpv. 1** corrisponde ai moduli contenuti nel MoPEC (cfr. sopra cifra II. 3.1). Con il riferimento a questo elenco si assicura che vengano rilevati tutti gli incarichi legislativi affidati dal legislatore federale ai Cantoni.

Il **cpv. 2** stabilisce che nella determinazione delle prescrizioni minime il Governo deve tenere conto in particolare dei requisiti armonizzati tra i Cantoni e dello stato della tecnica. Una via solitaria del Cantone in questo settore non sarebbe fattibile già per ragioni di esecuzione. Per contro, la struttura modulare del MoPEC permette di riprendere le disposizioni armonizzate idonee, in considerazione delle condizioni specifiche nel Cantone. In una prima fase vengono riprese le disposizioni del MoPEC (edizione 2008). Il livello richiesto corrisponderà così allo standard MINERGIE del 2007 senza impianto di aerazione controllata. Con il rimando allo stato della tecnica vanno consultate anche le norme delle associazioni professionali.

Come già menzionato più volte, il **cpv. 3** crea la base legale affinché il Governo possa inasprire le prescrizioni minime se non vengono raggiunti gli obiettivi della presente legge.

Articolo 13

Questa disposizione documenta la volontà del Cantone di assumere la sua funzione di modello per quanto riguarda i propri edifici. Anche in questo caso al Governo va concessa un'elevata competenza per tenere conto degli sviluppi energetici. Questa disposizione mira a garantire che gli edifici cantonali vengano di principio progettati e costruiti secondo i migliori standard energetici del momento (best practise) se ciò è fattibile dal punto di vista tecnico e finanziariamente sostenibile. La funzione di modello non va assunta solo nella costruzione, bensì soprattutto nella gestione degli edifici cantonali. Ai sensi di un orientamento, in questo ambito si ricorda che l'associazione di utilità pubblica "energho", un centro di competenze per l'ottimizzazione energetica di grandi edifici, si è posta quale obiettivo la riduzione di almeno il 10 per cento dei costi dovuti all'energia degli edifici grazie all'ottimizzazione delle prestazioni delle installazioni tecniche.

Articolo 14

Come andrà ancora spiegato di seguito, con il progetto di legge vengono a mancare le attuali possibilità di promozione per i nuovi edifici. Con il **cpv. 1** viene creata la base per concedere sussidi cantonali per nuovi edifici ed edifici sostitutivi (demolizione completa di una casa esistente e sostituzione con un nuovo edificio) che presentano un carattere esemplare dal punto di vista energetico.

Il **cpv. 2** chiarisce che questa promozione è limitata agli edifici che risultano nettamente migliori dal punto di vista energetico rispetto a quanto previsto dalle relative prescrizioni minime. In questo senso vanno promossi gli edifici che meritano un riconoscimento per la loro funzione di faro. Lo standard energetico che porta a un diritto di promozione secondo questo titolo, andrà periodicamente adeguato nell'esecuzione concreta agli sviluppi intervenuti nel frattempo. Un orientamento diverso è quello dell'art. 20 della presente legge, che sostiene finanziariamente impianti che vanno oltre il settore degli edifici, come impianti pilota (ovvero i primi impianti del loro tipo) e impianti dimostrativi (per l'introduzione sul mercato di una nuova tecnologia).

Articolo 15

Questa disposizione corrisponde all'attuale programma cantonale di risanamento degli edifici nell'art. 14 cpv. 1 LGE vigente, che nel presente caso è però stato separato dalla promozione delle installazioni tecniche. Con la separazione della promozione in diversi programmi si mira a creare la possibilità, a seconda dello sviluppo a livello nazionale, di portare avanti le misure di promozione in modo autonomo a seconda della necessità.

Articolo 16

L'attuale promozione delle installazioni tecniche per produrre energia da vettori energetici rinnovabili è fissata in diverse disposizioni di legge. In virtù dell'art. 14 cpv. 1 LGE vigente, in relazione al risanamento termico degli edifici esistenti, di principio potevano essere promosse installazioni tecniche di ogni dimensione, che dovevano portare a un aumento dell'efficienza energetica oppure sfruttare fonti energetiche rinnovabili. Conformemente all'art. 14 cpv. 2 LGE vigente, vi era inoltre la possibilità di promuovere grandi impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nei nuovi edifici, anche indipendentemente da un risanamento della superficie di tamponamento dell'edificio. La presente disposizione riassume i programmi di promozione energetica per installazioni tecniche in una sola disposizione. I sussidi saranno versati anche in futuro sia per misure volte all'aumento dell'efficienza energetica, sia per gli impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili (legno, sole, calore ambientale, ecc.). Contrariamente alla regolamentazione attuale, la promozione è ora tuttavia limitata a impianti in edifici esistenti, indipendentemente dalla loro dimensione. Questa limitazione è una conseguenza dell'inasprimento delle prescrizioni minime. Conformemente all'art. 8, nei nuovi edifici solo una parte dell'approvvigionamento termico complessivo ammesso può essere coperto con energie non rinnovabili. Questa disposizione obbliga di fatto i committenti a installare nei nuovi edifici installazioni tecniche per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili. Un programma di promozione a questo scopo risulta così superfluo. Sarebbe

ingiustificato versare sussidi a impianti la cui installazione è prescritta per legge. Per contro, il programma di promozione per edifici esistenti non deve portare allo spreco di preziosi vettori energetici rinnovabili in edifici di cattiva qualità dal punto di vista energetico. Il programma di promozione concreto dovrà perciò considerare la qualità energetica della superficie di tamponamento dell'edificio. Infine, bisogna osservare che le reti di teleriscaldamento possono venire sostenute finanziariamente anche in futuro, tuttavia solo per quanto riguarda il consumo termico di edifici esistenti.

Articolo 17

La presente disposizione corrisponde all'attuale programma di promozione per il miglioramento dell'indice di utilizzazione nell'art. 14 cpv. 1 LGE vigente.

Articolo 18

Con questa disposizione viene creata una base legale per concedere sussidi promozionali se in edifici esistenti i riscaldamenti elettrici vengono sostituiti da impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili.

Articolo 19

Il **cpv. 1** corrisponde all'art. 7 cpv. 1 LGE vigente, che permette al Cantone di acquistare, realizzare e gestire grandi impianti d'importanza cantonale o regionale per la produzione, la trasformazione, l'accumulazione, il trasporto e la distribuzione di energia. Questa disposizione deve permettere ad esempio il recupero del calore residuo del processo di grandi impianti. Per motivare un impegno cantonale, il progetto deve tuttavia essere almeno di importanza regionale.

Il **cpv. 2** elimina un'incertezza giuridica stabilendo che il Cantone può anche partecipare al progetto o versare sussidi.

Articolo 20

Questa disposizione corrisponde all'attuale programma di promozione per impianti pilota e dimostrativi nell'art. 12 LGE vigente. A causa degli sviluppi intervenuti nel frattempo nel settore dell'energia, la nuova regolamentazione è stata formulata in modo più aperto.

Articolo 21

Il **cpv. 1** corrisponde all'art. 15 LGE vigente. Il principio di legalità richiede che i criteri per il calcolo vengano ancorati in una legge in senso formale. Per questa ragione i criteri sono già stati trasferiti dall'ordinanza nella legge nel corso dell'ultima revisione della legge. La "misura del rispetto dell'ambiente" è stata sostituita dal criterio più completo della sostenibilità.

Il **cpv. 2** delega al Governo la determinazione dei limiti contributivi, e dunque dell'entità dei sussidi promozionali.

Articolo 22

Questa disposizione corrisponde all'attuale programma di promozione per studi e ricerche nell'art. 13 LGE vigente.

Articolo 23

I **cpv. 1 e 2** si esprimono sulla relazione tra i programmi di promozione cantonali e le misure energetiche da mezzi finanziari della Confederazione o di programmi di promozione nazionali. Il diritto a sussidi risulta in ragione dei relativi requisiti posti dai programmi. La dissociazione tra attività di promozione cantonale e nazionale mira a garantire che il Cantone non subisca un pregiudizio dalle attività a livello nazionale. La presente disposizione offre la garanzia che la promozione cantonale possa essere adattata a seconda degli sviluppi a livello nazionale. L'ampia gamma di misure cantonali permette di scegliere liberamente i programmi che devono essere mantenuti e avviati a livello cantonale e di quelli che, per via dell'esistenza di doppioni, vanno per il momento sospesi.

Il **cpv. 3** permette di cumulare i sussidi. Nel caso di un risanamento totale di un edificio esistente, deve essere ad esempio possibile sommare i sussidi per il risanamento termico della superficie di tamponamento a quelli per le installazioni tecniche per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili. Questo principio vale anche in combinazione con sussidi di programmi nazionali. Tuttavia, per evitare mere ripercussioni collaterali, i sussidi vengono limitati al 50 per cento dei costi del singolo progetto. Questa regolamentazione corrisponde alla prassi attuale.

Articolo 24

Questa disposizione corrisponde all'art. 16 LGE vigente.

Articolo 25

Il senso di questa disposizione corrisponde a quello dell'art. 16a LGE vigente. La nuova formulazione sottolinea maggiormente che le divergenze tra il progetto inoltrato, alla base del calcolo dei sussidi, e l'oggetto realizzato possono portare a riduzioni, revoche o pretese di rimborso del sussidio di promozione.

Articolo 26

Il **cpv. 1** crea la base legale affinché possa essere introdotto il "Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)", che rappresenta una misura volontaria (cfr. sopra n. II 3.3).

Per promuovere e premiare la responsabilità propria a questo proposito, conformemente al **cpv. 2** il Cantone può versare dei sussidi per i costi sostenuti dai proprietari di immobili per l'ottenimento di un CECE. I sussidi sono limitati al massimo al 50 per cento di questi costi.

Articolo 27

Le esperienze di esecuzione mostrano che finora al Cantone mancavano le possibilità legali per promuovere in modo pragmatico le misure volontarie. Si pensi in primo luogo allo svolgi-

mento o alla partecipazione a campagne di risparmio energetico chiaramente limitate nel tempo. In altri Cantoni simili campagne destano forti reazioni positive. Si pensi ad esempio allo scambio di lampadine nell'ambito di una fiera, a una campagna primaverile volta ad aumentare l'attrattiva del traffico non motorizzato, a buoni per consulenze da parte di pianificatori e simili.

Articolo 28

Questa disposizione corrisponde all'art. 9 LGE vigente. L'informazione, nonché la formazione e il perfezionamento professionale sono un punto centrale del progetto di legge, soprattutto perché le esperienze fatte finora mostrano che il successo dei programmi di promozione energetica e l'onere di esecuzione dipendono in modo sostanziale dal livello di formazione degli specialisti.

Articolo 29

Conformemente al **cpv. 1** la competenza per l'esecuzione spetta in primo luogo al Governo. Un compito essenziale dei comuni risiede per contro nel settore dell'esecuzione delle prescrizioni in materia di costruzione (cfr. art. 30).

Il **cpv. 2** prevede la possibilità per il Governo di delegare i propri compiti.

Articolo 30

Il progetto di legge non stabilisce modifiche sostanziali nel settore delle competenze di esecuzione. Di conseguenza, i comuni rimarranno anche in futuro i responsabili per le costruzioni comunali. L'elenco dei compiti non esaustivo nel **cpv. 1** indica le attività che i comuni devono svolgere quando evadono l'aspetto energetico di domande di costruzione.

Il progetto di legge introduce standard minimi energetici notevolmente più severi. A seguito di questo sviluppo i requisiti posti alle autorità edilizie comunali risultano superiori. Si delinea un considerevole incremento dei requisiti personali e specialistici del personale addetto all'esecuzione. Il **cpv. 2** indica perciò la possibilità dei comuni di unirsi per adempiere ai compiti di esecuzione.

Articolo 31

Il **cpv. 1** crea la possibilità, se necessario, di esternalizzare a privati i compiti esecutivi del Cantone. L'onere per il personale, soprattutto in relazione all'evasione di domande per sussidi promozionali, può variare fortemente a seconda della situazione della politica energetica. Nei periodi con molto lavoro deve essere possibile esternalizzare a breve termine e in modo flessibile dei compiti a terzi. Ritardi nell'evasione di domande porterebbero immediatamente a ritardi nei lavori di costruzione previsti, tanto più che prima di ricevere la decisione di sussidio non è permesso iniziare con l'esecuzione dei progetti (cfr. art. 24). Allo stesso modo in futuro dovrà essere possibile esternalizzare compiti di informazione e di consulenza.

Il **cpv. 2** serve alla gestione e al controllo delle attività esternalizzate.

Articolo 32

Il **cpv. 1** corrisponde in sostanza all'art. 22 LGE vigente.

Il **cpv. 2** stabilisce che nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena.

Conformemente al **cpv. 3**, in caso di reati in relazione a persone giuridiche (inclusi enti come comuni, associazioni, ecc.) o società e collettività senza personalità giuridica, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. Per le multe risponde solidalmente la persona giuridica, la società o la collettività.

Il **cpv. 4** rimanda, per quanto riguarda la procedura, all'ordinanza sulla procedura penale amministrativa (OPPAm; CSC 350.490).

Articolo 33

Questa disposizione rimanda alla possibilità di adottare sanzioni di diritto amministrativo per poter imporre gli obblighi legali.

Articolo 35

Il **cpv. 1** fissa nella disposizione transitoria che la data dell'inoltro della domanda è determinante per il diritto applicabile. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere evase secondo il diritto previgente.

Nella versione del 26 giugno 1998 la LENE disciplinava il raccordo di cosiddetti produttori indipendenti. Conformemente all'art. 7 cpv. 6 LENE, il Cantone determina l'autorità che, in caso di controversie, stabilisce le condizioni di raccordo per produttori indipendenti. Per quanto concerne i contratti secondo il diritto previgente tra gestori di rete e produttori indipendenti, le condizioni di raccordo di cui all'art. 7 LENE nella versione menzionata in precedenza si applicano fino al 31 dicembre 2035 (centrali idroelettriche), rispettivamente fino al 31 dicembre 2025 (tutti gli altri impianti, cfr. art. 28a LENE).

Il **cpv. 2** dichiara competente il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste per decidere controversie secondo il diritto previgente. È fatta salva la competenza della Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom).

2. Modifica del diritto previgente

L'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni, emanata dal Gran Consiglio il 1° ottobre 1992, va abrogata. A questo scopo al Gran Consiglio deve essere presentato un atto abrogativo separato.

VII. RIPERCUSSIONI D'ORDINE FINANZIARIO E DI PERSONALE

Come già menzionato alla cifra I. 3., un potenziamento delle misure cantonali di promozione è realizzabile unicamente con l'impiego di risorse finanziarie e di personale supplementari. Le misure previste nel progetto di revisione hanno le seguenti ripercussioni:

Ambito	Piano finanziario 2011 [mio. CHF]	Preventivo nuovo [mio. CHF]	Impieghi oggi [%]	Impieghi nuovi [%]
<u>Programmi promozionali:</u>				
- edifici nuovi/ progetti pilota e di dimostrazione		0.50		
- risanamenti termotecnici di edifici	2.00	8.00	150	300
- impiego di energie rinnovabili	2.00	5.50	150	250
<u>Competenza in materia di energia:</u>				
- informazione/consulenza/formazione e perfezionamento	0.10	0.20	50	100
- esecuzione/monitoraggio		0.20		50
<u>Contributi terzi:</u>				
- contributo globale Confederazione/programma promozionale nazionale	-1.00	-2.50		
Totale	3.10	11.90	350	700
Risorse supplementari dal 2011		8.80		350

Per conseguire gli obiettivi definiti alla cifra V. 1., sono complessivamente necessari circa 12 milioni di franchi ovvero circa 9 milioni di franchi l'anno in più per il finanziamento dei programmi promozionali. Nel calcolo di questi costi supplementari da un lato si è tenuto conto dell'accresciuto volume d'incentivazione, dall'altro sono stati riservati, rispetto ad oggi, maggiori contributi a singoli oggetti onde creare incentivi sufficienti per i necessari risanamenti di edifici e per le misure a favore dell'impiego delle energie rinnovabili. Il contributo globale della Confederazione riportato nella precedente tabella si basa su un'ipotesi. Al momento non è ancora possibile quantificare con certezza questo importo, in quanto il programma finora operativo „EnergiaSvizzera“ scade nel 2010. Se, come previsto, il „Programma nazionale di risanamento degli edifici“ verrà introdotto a partire dal 2010 (cfr. cifra I. 2. e cifra II. 2.8), potrà subentrare anche un maggiore sgravio del bilancio cantonale. Non è tuttavia ancora possibile azzardare precise valutazioni in merito.

Alla base dei calcoli dei costi aggiuntivi di personale per l'evasione delle richieste di incentivazione supplementari ci sono valori empirici che si rifanno agli attuali tempi di elaborazione delle pratiche. Con un'estrapolazione lineare degli attuali tempi di evasione dei dossier per singole richieste di incentivazione rapportati al futuro volume di richieste risulta un fabbisogno di organico considerevolmente superiore a quanto indicato nella tabella. Incrementando maggiormente l'efficienza nell'elaborazione delle richieste di incentivazione e assegnando ulteriori compiti in esterno a studi di ingegneria privati è tuttavia possibile far fronte al futuro volume di

lavoro con le risorse di personale indicate. Qualora il „Programma nazionale di risanamento degli edifici” venga introdotto nel 2010, anche l’evasione delle richieste di incentivazione andrà riorganizzata (per es. con servizi regionali). Comunque, ciò non sgraverebbe completamente l’organico del Cantone nel settore dei risanamenti degli edifici, poiché i compiti di sovranità devono restare di competenza del Cantone. Anche nel campo della formazione e del perfezionamento nonché per l’esecuzione della legge e il costante controllo dell’efficacia delle misure (monitoraggio) si rende necessario un potenziamento di personale (cfr. precedente tabella).

VIII. PRESA IN CONSIDERAZIONE DEI PRINCIPI CFLAD

La revisione della LGE tiene conto dei principi della direttiva „Concentrazione sull’essenziale e flessibilizzazione della legislazione e dell’applicazione del diritto (CFLAD)”. La CFLAD si limita alla regolamentazione dello stretto necessario a livello di legge, mentre le disposizioni di attuazione vengono demandate a ordinanze governative.

APPENDICI

- 1) **Bozza programma di misure per il primo periodo-obiettivo (2011 - 2015)**
- 2) **Bozza Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)**
- 3) **Bozza atto abrogativo Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (OGE)**
- 4) **LGE Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente; CSC 820.200)**
- 5) **OGE Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (diritto vigente; CSC 820.210)**
- 6) **Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2008)**
Si consulti: <http://www.endk.ch/index.php/muken.html> (171 pagine).
- 7) **Questionario**